

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 13 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
FINANZE (VI)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AGRICOLTURA (XIII)	»	103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	113

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 123
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 124

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2847 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite X e XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, nel dichiararsi onorato di assumere la presidenza del Comitato, ringrazia la deputata Tomasi per il prezioso lavoro svolto nel precedente turno di presidenza e formula auguri di buon lavoro a tutti i componenti, a partire dal deputato Butti che assume le funzioni di vicepresidente.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2835 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli, per un totale di 11 commi, risulta di contenuto omogeneo e conforme al titolo; esso, infatti, integra le disposizioni in materia di limitazione della libertà di circolazione a livello nazionale introdotte dal decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dispone alcune misure di ristoro per le attività economiche oggetto di limitazioni;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 5 dell'articolo 2 prevede che ai ristori previsti dall'articolo si applichino,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020; i commi richiamati indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del ricorso all'espressione "in quanto compatibili";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

come già segnalato nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge di conversione C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, la scelta di procedere ad un ulteriore decreto-legge per introdurre ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale nell'ambito del contrasto all'epidemia da COVID-19 appare corretta in quanto, come già per il decreto-legge n. 158, quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali definito dal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33; equilibrio da interpretare alla luce dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 che prevede che le misure del decreto-legge n. 19 si applichino nel limite della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33; viene così preclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla libertà di circolazione applicate indistintamente a tutto il territorio nazionale e non circoscritte a singoli territori, senza un intervento di fonte legislativa; con la medesima finalità è quindi intervenuto il decreto-legge n. 1 del 2021;

merita altresì segnalare che il provvedimento recepisce l'osservazione contenuta nel richiamato parere del 9 dicembre 2020 in ordine all'opportunità di introdurre un'esplicita previsione legislativa per la violazione dei divieti disposti dal decreto-legge n. 158; infatti il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le violazioni del decreto-legge in esame e del decreto-legge n. 158 siano punite con le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020;

al tempo stesso, deve essere rilevata la complessità dell'integrazione tra i testi del decreto-legge n. 158 e del decreto-legge n. 172; in particolare il divieto di spostamento dal territorio comunale limitatamente alle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 risulta essere stato superato da quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame che ha previsto per tutti i giorni festivi e prefestivi del periodo (e quindi, oltre che per i tre giorni richiamati, anche per il 24, 27 e 31 dicembre e per il 2, 3, 5 e 6 gennaio) l'applicazione della disciplina prevista dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le cd. "zone rosse", che include il divieto di spostamento dal territorio comunale; inoltre, il divieto di spostamento nelle seconde case ubicate in altro comune nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158, risulta essere stato superato e tacitamente abrogato dall'autorizzazione a un solo spostamento in altra abitazione privata ubicata nella medesima regione una sola volta al giorno autorizzato per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;

si segnala poi che nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati gli emendamenti 1.50 e 1.100 del Governo che fanno, rispettivamente, confluire nel provvedimento i decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la loro abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti;

con riferimento a tutti questi aspetti, il Comitato da un lato non può che prendere atto dell'oggettiva gravità della contingenza in cui Governo e Legislatore si trovano a dover operare; l'attuale situazione implica infatti inevitabilmente l'aggiornamento, anche a breve distanza di tempo, delle misure di contenimento dell'epidemia alla luce dell'andamento dei dati sul contagio; dall'altro lato occorre però compiere maggiori sforzi per evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza all'esame del Parlamento, un intreccio

cio che appare alterare il lineare svolgimento della procedura di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

tale fenomeno sta infatti presentando una preoccupante tendenza al consolidamento; nella XVIII Legislatura sono infatti già decaduti o abrogati per confluire in altri 18 decreti-legge; di questi 13 nel solo 2020 a seguito dello scoppio dell'emergenza in corso; il consolidamento del fenomeno emerge anche se si compie un confronto tra più Legislature: nella prima metà della XVIII Legislatura (23 marzo 2018-23 settembre 2020) il fenomeno ha interessato 13 decreti legge, rispetto ai 6 della prima metà della XVII Legislatura (15 marzo 2013-15 settembre 2015) e agli 8 della prima metà della XVI Legislatura (29 aprile 2008-29 ottobre 2010);

in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento";

peraltro, nel caso in esame, la circostanza che il decreto-legge n. 172 del 2020, nel quale confluiranno il decreto-legge n. 158 del 2020 e il decreto-legge n. 1 del 2021, sia il secondo in ordine temporale riduce di fatto la durata del suo iter di conversione rispetto ai 60 giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti esso dovrà in concreto essere convertito non entro il 16 febbraio 2021, termine formale per la conversione, ma entro il 31 gennaio 2021, termine per la conversione del decreto-legge n. 158, al fine di evitare che il decreto-legge n. 158 decada senza che entri in vigore la salvezza degli effetti contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172; tale modo di procedere andrebbe valutato anche alla luce

dell'ordinanza n. 60 del 2020 della Corte costituzionale, che ha invitato a perseguire l'obiettivo di un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari;

a fronte del consolidamento del fenomeno, potrebbe anche porsi l'esigenza di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti della prassi di fare salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti in leggi di conversione di decreti-legge; in proposito si ricorda infatti che il Comitato ha costantemente censurato l'inserimento di deleghe legislative nelle leggi di conversione ritenendo che ciò costituisse una sostanziale elusione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 che prevede che le deleghe legislative non possano essere inserite all'interno dei decreti-legge; tuttavia il medesimo articolo 15, comma 2, alla lettera d), prevede anche che non possano essere inserite nei decreti-legge norme per "regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";

si segnala infine che il comma 7 dell'articolo 2 richiama a fini di copertura il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020 come rifinanziato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2020; si segnala che tuttavia che le due disposizioni richiamate risultano ora abrogate ed il fondo trova attualmente la sua autorizzazione legislativa nell'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole da: "di cui all'articolo 8" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176".

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 5.

Il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente

superato già in questa fase della vita delle istituzioni ».

Stefano CECCANTI, *presidente*, sottolinea la rilevanza dei dati contenuti nella proposta di parere, oltre che nella documentazione predisposta dagli uffici, sul fenomeno patologico della confluenza tra diversi decreti-legge.

Devis DORI ricorda che nel provvedimento è confluito il decreto-legge n. 158 del 2020 su cui è stato relatore nella seduta del 9 dicembre scorso. Il parere approvato dal Comitato conteneva una raccomandazione riferita alla disposizione ora confluita nel provvedimento in esame e volta ad aumentare la durata massima dei DPCM di contenimento dell'epidemia a 50 giorni. La raccomandazione invita ad avviare una riflessione sull'opportunità di fornire al Governo, ad esempio con un ordine del giorno da discutere in Assemblea, un indirizzo chiaro e preventivo, in vista di ulteriori eventuali decisioni in materia, su quale termine massimo di durata delle misure di contrasto dell'epidemia adottate con DPCM possa essere ritenuto compatibile con i principi di temporaneità e proporzionalità che tali misure emergenziali devono avere. Segnala quindi ai colleghi l'intenzione di predisporre un ordine del giorno in tal senso che auspica possa essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ritiene assai utile la presentazione di un ordine del giorno.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2847 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2847 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria di recare disposizioni di contrasto dell'epidemia nella fase successiva alle festività natalizie, anche con riferimento all'avvio della campagna di vaccinazioni;

per quanto attiene all'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi uno prevede un provvedimento attuativo (un'ordinanza del Ministro della salute);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 1 consente comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; al riguardo, come già segnalato nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, si rileva l'opportunità di approfondire l'utilizzo dell'espressione "seconde case"; tale espressione infatti, pur già utilizzata nei DPCM adottati per il contrasto dell'emergenza e, sporadicamente, nella normativa vigente, non appare possedere una definizione giuridica precisa; qualora con "seconda casa" si in-

tenda un'abitazione di proprietà diversa da quella di residenza andrebbe in particolare chiarito se il divieto di spostamento verso le seconde case possa trovare applicazione anche nel caso in cui la seconda casa venga eletta a domicilio o sulla stessa si eserciti il diritto di abitazione di cui all'articolo 1022 del codice civile;

il comma 1 dell'articolo 2 inserisce nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 un comma 16-quater che consente di adottare con DPCM in specifiche regioni, in presenza di determinati livelli di contagio, ulteriori "misure individuate tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020"; al riguardo, andrebbe specificato se si intenda in tal modo consentire in queste specifiche regioni l'adozione di tutto il catalogo di misure previsto dal decreto-legge n. 19 ovvero solo di quelle che non risultino superate dal decreto-legge n. 33; nel caso in esame, infatti, trattandosi di una novella al decreto-legge n. 33, non aiuta la disposizione interpretativa dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 del 2020 che stabilisce che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano nei limiti della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33 e, in assenza di altre specificazioni, sembra doversi intendere che limitatamente a quelle specifiche regioni sia possibile adottare il catalogo di misure previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 nella sua integrità; tra le misure previste dal decreto-legge n. 19 che appaiono superate dal decreto-legge n. 33 si segnalano in particolare la limitazione e sospensione delle riunioni e la sospensione delle cerimonie religiose (articolo 1, comma 2, lettere g) ed h));

andrebbe poi approfondita la formulazione di alcune delle disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite; si segnala preliminarmente che, alla luce della formulazione del testo e per garantire un rigoroso rispetto della riserva di legge stabilita dall'articolo 32 della Costituzione, l'eventuale disciplina della ma-

nifestazione del consenso da parte dei soggetti incapaci, legali o naturali, non ricoverati presso strutture sanitarie assistite dovrà essere oggetto di un'ulteriore specifica norma legislativa; inoltre, con riferimento al comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di specificare i tempi con cui il soggetto abilitato darà comunicazione del proprio consenso al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio; i commi 4 e 5 fanno poi riferimento ai soggetti "di cui al primo periodo del comma 3" che però ha solo un periodo; andrebbe valutata, infine, l'opportunità di prevedere un termine entro cui il giudice tutelare dovrà prendere la sua decisione nelle fattispecie disciplinate dai commi 4 e 10;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2835 del decreto-legge n. 172 del 2020 è stato approvato l'emendamento 1.100 del Governo che fa confluire in quel decreto-legge il provvedimento in esame, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la sua abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti; si richiamano al riguardo le considerazioni svolte nell'esame del disegno di legge C. 2835;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 5;

il Comitato raccomanda altresì:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; la confluenza di in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'iniziativa italiana connessa all'organizzazione della prossima COP26 e della COP-giovani nonché sull'operatività del network « Caschi verdi »

9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'iniziativa italiana connessa all'organizzazione della prossima COP26 e della COP-giovani nonché sull'operatività del network « Caschi verdi ».

L'audizione si è svolta dalle 10.05 alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

C. 2845 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede refe-

rente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, nell'evidenziare come il decreto-legge in esame tenga conto del periodo di emergenza ancora in corso, osserva preliminarmente che il Governo ha inteso presentare un testo che reca un'articolazione più condivisibile rispetto ai precedenti. Quindi, nel rilevare come esso si componga di 23 articoli, illustra i contenuti degli articoli da 1 a 10.

L'articolo 1, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012.

La lettera *a)* del comma 3 estende l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, alle cessazioni verificatesi nel 2019. Le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo 1, è disposta una duplice proroga – al 31 dicembre 2021 – in materia di talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – all’elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall’articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l’accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.

Il comma 7 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno.

Il comma 8 modifica alcuni riferimenti temporali per l’applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della normativa transitoria che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti sogget-

tivi per le procedure in esame – le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti.

Il comma 9 consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto, di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l’anno 2020, entro il 30 giugno 2021.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2021:

la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera;

la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Si prevede inoltre che, per l’anno 2021, il comune di Matera possa provvedere alle relative spese nel limite massimo di 900.000 euro a valere sulle risorse stanziato per l’anno 2020. Il comma 18 reca la copertura finanziaria.

Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 12 estende all’anno 2021 l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2020 per l’anno 2020, per attuare le misure di

contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il comma 13 interviene sulla previsione (di cui articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, nella parte in cui la norma dispone che gli incarichi attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Con la modifica dettata dal comma 13 si estende tale conferma alla scadenza prevista nell'eventuale atto di rinnovo.

Il comma 14 proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Il comma 15 proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a

deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il comma 16 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 17 estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il comma 2 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Segnala che su tale previsione è altresì

intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 della Corte costituzionale, che ha rilevato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010) presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Il comma 4 dispone il differimento (al 31 marzo 2021) del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 3, comma 1, fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2020, precisando che esso deve essere costituito entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Il comma 3 armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali *online* che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet* PC e *laptop* alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi a seguito della pandemia.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione

delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020.

Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

Il comma 6 prevede che le norme stabilite dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società durante l'emergenza da Covid-19 siano applicabili alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Il comma 7 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

I commi da 9 a 11 prevedono che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede altresì la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.

L'articolo 4 dispone, al comma 1, la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

I commi 2 e 3 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell'accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.

Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

Il comma 6 consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 (ove non effettuate negli anni precedenti).

Il comma 7 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca.

Il comma 8, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

L'articolo 5, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Il comma 3 differisce all'anno scolastico 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2017, per le scuole del primo ciclo, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le suddette disposizioni – inizialmente collegate solo allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – vengono estese anche alle successive proroghe dello stato di emergenza.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.

Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico

del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

L'articolo 6, commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, il comma 2 proroga dall'anno accademico 2021/2022 all'anno accademico 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

Conseguentemente, il comma 1 estende anche all'anno accademico 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

Il comma 3 proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »). La disposizione consente, attraverso una novella alla citata norma, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della misura, quantificati in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la com-

pensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 4 differisce alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In sintesi, si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della (neo istituita) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca o comunque il 31 ottobre 2021.

Il comma 5 estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di non applicare l'articolo 1, comma 610, della legge n. 160 del 2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

Il comma 6 proroga dal 15 marzo 2021 al 15 aprile 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e (dal 30 giugno 2021) al 30 luglio 2021 il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Il comma 8 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività

suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

L'articolo 7, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

Il comma 2 proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

Il comma 3 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021, cui si provvede ai sensi del comma 5.

Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni straordinarie in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva dettate, per l'anno 2020, dal decreto interministeriale 8 luglio 2020. Inoltre, consente, da un lato, all'Istituto Luce Cinecittà di assumere la forma giuridica di società per azioni e di emettere strumenti finanziari – nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 – per effettuare investimenti nel settore cinematografico, dall'altro, alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire, anche mediante aumenti di capitale, partecipazioni nel medesimo Istituto. Il comma 6 provvede, infine, alla compensazione finanziaria dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, segnala peraltro che il predetto Istituto Luce Cinecittà, dal 1° gennaio 2021, è già stato trasformato in società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 585,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

L'articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare: il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario; il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni; il comma 5 estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.

L'articolo 9, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

Il comma 2 è volto a prorogare al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 5, prevede quattro distinte proroghe concernenti il settore agricolo: la prima disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1); la seconda proroga, al 31 dicembre 2021, taluni contratti a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

– EIPLI (commi 2 e 3); la terza proroga, al 31 dicembre 2021, l'esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell'Unione europea, relativi ai terreni agricoli, per importi non superiori a 25 mila euro (comma 4); la quarta proroga, fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero (comma 5).

Il comma 6 sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore per la V Commissione*, nell'illustrare i restanti articoli del provvedimento, fa presente che l'articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo.

I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della « Gestione previdenziale privata ».

Il comma 6 differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per

la riqualificazione professionale – previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche – e reca un onere per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, mentre il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, il comma 8 riduce, nell'identica misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Il comma 9 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.

Il comma 10 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità – in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge – di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

I commi da 2 a 4 sono volti a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo.

In particolare, il comma 2 modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera a) e dell'articolo 198 del medesimo decreto-legge n. 34 (comma 2, lettera b).

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2019, alla società Alitalia SAI.

Il comma 4, primo periodo, estende inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. Il comma 4, secondo periodo, riduce le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 5 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.

Il comma 7 fissa al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone – per gli

affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell'affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.

Il comma 8 proroga al 1° gennaio 2021 i termini di integrazione degli standard di codifica dell'*International Telecommunication Union* (ITU), precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento.

Il comma 9 fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).

L'articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità delle disposizioni recate dall'articolo 207 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore.

Le lettere a) e b) del comma 2 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » (decreto-legge n. 32 del 2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progetta-

zione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

In particolare la lettera *a*) del comma 3 proroga di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine massimo fino al quale è possibile, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la data di decorrenza prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011 (poc'anzi illustrato) per l'applicazione della disciplina contenuta in tale decreto legislativo anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (individuata dal decreto legislativo n. 461 del 1999) non comprese nella rete stradale transeuropea.

La lettera *b*) proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine (previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, poc'anzi illustrato) entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 35 del 2011, sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.

Il comma 4 proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.

Il comma 5, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all'anno 2021 e al 31 luglio 2021 il termine per la definizione

dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.

Il comma 6 amplia da sei a dodici mesi il termine temporale, a partire dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.

Il comma 7 proroga per il 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.

Il comma 8 amplia i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1079 della legge n. 205 del 2017.

Il comma 9 stabilisce una proroga di un anno dei termini previsti per la conclusione dei lavori relativi al progetto « Mantova Hub ». Inoltre, si prevede un finanziamento, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il completamento dei lavori del progetto che rientra nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il comma 18 provvede alla copertura finanziaria dell'intervento, mediante la riduzione, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 conferisce al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 11 estende al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. «buono viaggio», pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. Il comma 19 provvede in ordine agli effetti indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dal comma 11.

Il comma 12 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo né sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19.

Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Il comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS, previsto dall'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

I commi 16 e 17 prevedono la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferro-

viaria Verona-bivio Vicenza (comma 16) e autorizzando inoltre Rete ferroviaria all'utilizzo delle risorse individuate ai sensi del comma 17.

Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi oggetto della disposizione, R.F.I. S.p.A. trasmette un'informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.

L'articolo 14 al comma 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, la quale consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Il comma 2 proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020. È altresì disposta la proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre dell'anno in corso, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 15, comma 1, provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.

Il comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

Il comma 3 proroga fino 31 dicembre 2021 – anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente – il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti allo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il comma 4 proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente, prevedendo al riguardo l'arco temporale dal 2021 al 2025 – anziché dal 2020 al 2024. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, mediante riduzione, nella misura di 200.000 euro dall'anno 2022, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.

Ricorda che il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'U-

nione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

La sospensione applicativa disposta dal comma 6 non incide, invece, sul secondo periodo della richiamata disposizione del codice dell'ambiente, il quale reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.

L'articolo 16, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.

L'articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.

Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.

L'articolo 18, comma 1, aggiungendo un comma 3-bis nell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, consente di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Il comma 2 reca la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto determinati al comma 1.

L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epide-

miologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di elencate nell'allegato 1 al decreto-legge. Si tratta delle seguenti disposizioni:

del comma 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-*bis*, in particolare dal comma 1, lettera *a*), possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale;

dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al potenziamento delle reti assistenziali;

dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplina le aree sanitarie per la gestione dell'emergenza COVID-19;

dei commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, concernenti le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari;

dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato;

dell'articolo 13, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;

dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che reca misure stra-

ordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali;

dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2020, concernenti le norme transitorie relative all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell'ambito dell'intera collettività;

dall'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativi al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica;

dell'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;

dell'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplinano la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dall'articolo 73-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, che concernono misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dell'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

dell'articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, in base al quale, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza;

dell'articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova;

dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla durata dell'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19;

dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, recante disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica;

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, il quale, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020;

dell'articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020, recanti disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

dell'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN;

dei commi 1 e 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente una norma transitoria relativa alla correzione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta nonché agli specialisti ambulatoriali convenzionati;

dell'articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente la disciplina transitoria sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;

dell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplinano la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020;

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020;

dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;

dell'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 (19 maggio 2020) e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; l'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato

dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza;

dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

dell'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

dell'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetti SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, e dell'articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34, volto ad accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative all'anno scolastico 2019/2020);

dell'articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

L'articolo 20 introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei col-

legamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della « micro trincea » e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione.

L'articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.

L'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cosiddetta Brexit).

Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.

Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.

Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello

accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.

L'articolo 23 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia, per elementi di maggior dettaglio, all'apposita documentazione predisposta dagli uffici.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione sul provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla relatrice Corneli, ritiene non accettabile che ella abbia preso le distanze rispetto ai decreti proroga termini emanati dal Governo negli anni precedenti, dal momento che il MoVimento 5 Stelle aveva contribuito alla stesura di essi, come componente della maggioranza di Governo. Aggiunge che anzi, sulla base delle dichiarazioni dello stesso MoVimento 5 Stelle, ci si sarebbe aspettati il superamento dello strumento del decreto proroga termini che, invece, è stato puntualmente ripresentato anche quest'anno.

Fabio MELILLI, *presidente*, auspica che il provvedimento possa essere licenziato in tempo utile per consentire un effettivo esame anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, atto n. 227, di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, e dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 26

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, atto n. 227, di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, e dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

amento o costruzione di impianti sportivi, atto n. 227, di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, e dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Le audizioni si sono svolte dalle 13.20 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti dell'ASSIST (Associazione nazionale atlete), dell'AIC (Associazione nazionale calciatori), di GIBA (Giocatori italiani basket associati), dell'AIP (Associazione italiana pallavolisti) e dell'AIR (Associazione italiana rugbysti)	27
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti della Commissione nazionale atleti e della Commissione nazionale tecnici del CONI	27

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti dell'ASSIST (Associazione nazionale atlete), dell'AIC (Associazione nazionale calciatori), di GIBA (Giocatori italiani basket associati), dell'AIP (Asso-

ciazione italiana pallavolisti) e dell'AIR (Associazione italiana rugbysti).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.45.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti della Commissione nazionale atleti e della Commissione nazionale tecnici del CONI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

SEDE REFERENTE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 34

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 36

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. — Intervengono le sottosegretarie di Stato per l'economia e le finanze, Cecilia Guerra, e per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative,

nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili. Si tratta dell'articolo aggiuntivo Bonomo 2.019 e degli identici articoli aggiuntivi Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059 in quanto, riguardando il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, prevedono un intervento a sostegno di attività comunque danneggiate dalle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza epidemiologica.

La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità di materia sulle restanti proposte emendative.

Avverte, inoltre, che rispetto alla declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri, devono ritenersi inammissibili i seguenti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del Governo: Carnovali 0.1.100.21 e Rizzo Nervo 0.1.100.23.

Dà conto, quindi, delle sostituzioni pervenute.

Passando all'esame delle proposte emendative ammissibili invita i relatori, deputati Giarrizzo per la X Commissione e De Filippo per la XII Commissione, e le rappresentanti del Governo, ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 1 del provvedimento all'esame.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del collega Giarrizzo, relatore per la X Commissione, in via preliminare esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai componenti delle Commissioni attraverso l'attività emendativa. In particolare, fa presente che le disposizioni contenute nella prima parte del provvedimento in esame coprono un arco temporale circoscritto e che hanno, pertanto, sostanzialmente prodotto i loro effetti.

Quanto alle disposizioni recate dalla seconda parte e alle proposte emendative ad esse riferite, evidenzia come sia imminente la presentazione di un apposito provvedimento in materia di ristori da parte del Governo, nell'ambito del quale saranno valutate in modo più organico molte delle ragionevoli e legittime istanze sollevate attraverso le predette proposte emendative.

Procedendo all'espressione delle proposte emendative relative all'articolo 1, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Tiramani 0.1.50.1 e Locatelli 0.1.50.2 e 0.1.50.3; esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.50; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, la presentatrice degli emendamenti Ianaro 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Ciaburro 0.1.100.8, 0.1.100.6 e 0.1.100.7. Propone di accantonare il subemendamento Carnevali 0.1.100.24. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Panizzut 0.1.100.14, Bellucci 0.1.100.13 e 0.1.100.11, Sasso 0.1.100.1 e 0.1.100.2 e Bellucci 0.1.100.12. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Bucalo 0.1.100.19, Frassinetti 0.1.100.20, Carnevali

0.1.100.22, Gemmato 0.1.100.4, Tiramani 0.1.100.15, Gemmato 0.1.100.5 e Tiramani 0.1.100.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.100. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.01, Mollicone 1.04, 1.02 e 1.03.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione degli emendamenti 1.50 e 1.100 del Governo. Precisa altresì che il Governo esprime parere contrario sul subemendamento Carnevali 0.1.100.24, in quanto trattasi di una misura derogatoria alla normativa generale.

Elena CARNEVALI (PD) ritira gli emendamenti presentati dal gruppo Partito Democratico che relatori e Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Angela IANARO (M5S) ritira gli emendamenti a sua firma.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori le proposte emendative Ianaro 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 nonché i subemendamenti Carnevali 0.1.100.24 e 0.1.100.22.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), intervenendo sul subemendamento 0.1.50.1, di cui è cofirmatario, esprime riserve sulle osservazioni del relatore Di Filippo: a suo avviso, piuttosto che rinviare le valutazioni sulla opportunità di talune misure proposte dall'opposizione all'esame di successivi provvedimenti, sarebbe stato opportuno intervenire sul decreto in esame, che denota evidenti carenze e costituisce, di fatto, una « delega in bianco » nelle mani del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Tiramani 0.1.50.1.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento 0.1.50.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Locatelli 0.1.50.2. e 0.1.50.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.50 del Governo (*vedi allegato*).

Riccardo ZUCCONI (FDI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal gruppo Fratelli d'Italia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ciaburro 0.1.100.8 e 0.1.100.6.

Riccardo ZUCCONI (FDI), intervenendo sul subemendamento Ciaburro 0.1.100.7, si associa alle considerazioni critiche del collega Panizzut circa le modalità di esame del provvedimento, che impediscono all'opposizione di contribuire, con proposte ragionevoli, a migliorarne l'efficacia complessiva. Sottolineando che il subemendamento in esame mira a disciplinare, con un approccio ispirato al buon senso, gli spostamenti tra comuni montani, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul subemendamento Ciaburro 0.1.100.7.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ciaburro 0.1.100.7.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.100.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Panizzut 0.1.100.14 e il subemendamento Bellucci 0.1.100.13.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra il subemendamento Bellucci 0.1.100.11, sottolineando che esso mira a garantire l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, in linea con

gli obiettivi più volte auspicati dalla stessa Ministra dell'istruzione Azzolina.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bellucci 0.1.100.11.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Sasso 0.1.100.1, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Sasso 0.1.100.1.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Sasso 0.1.100.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Sasso 0.1.100.2. Inoltre, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bellucci 0.1.100.12, Bucalo 0.1.100.19, Frassinetti 0.1.100.20 e Gemmato 0.1.100.4.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) illustra il subemendamento Tiramani 0.1.100.15, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Tiramani 0.1.100.15, Gemmato 0.1.100.5 e Tiramani 0.1.100.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 del Governo (*vedi allegato*).

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.01 e Mollicone 1.04.

Riccardo ZUCCONI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mollicone 1.02, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a consentire la prosecuzione fino alle 21.30 delle attività di ristorazione nelle regioni a più basso rischio epidemiologico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02 e 1.03.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che le Commissioni iniziano l'esame delle pro-

poste emendative ammissibili relative all'articolo 2 e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su di esse.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega Di Filippo, relatore per la XII Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Mollicone 2.24, Bellucci 2.23, Tiramani 2.14, Andreuzza 2.17 e 2.19, Gavino Manca 2.1, Tiramani 2.15 e 2.16, Barrelli 2.11, Porchietto 2.12, Gelmini 2.26, Torromino 2.27, 2.28 e 2.29, Costa 2.22, Fiorini 2.18, Zucconi 2.8, nonché i presentatori degli identici emendamenti De Toma 2.4 e Bonomo 2.21. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti De Toma 2.5, 2.6 e 2.7, Bonomo 2.32, Deidda 2.25, Rachele Silvestri 2.10 e 2.9, Fiorini 2.20 e Masi 2.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Cancellieri 2.02, Licatini 2.05, Maraia 2.07, Masi 2.010 e 2.011, Papiro 2.013 e 2.014, Perconti 2.015 e Squeri 2.036. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bonomo 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Gavino Manca 2.021 e 2.022, Squeri 2.037, Ciaburro 2.046 e 2.043, Prisco 2.040, Ciaburro 2.044 e 2.045, Costa 2.017 e 2.018, Andreuzza 2.026, Mollicone 2.047, Bellucci 2.049 e 2.051, Mollicone 2.053, Benamati 2.057 e Rachele Silvestri 2.056.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, esprimendo parere conforme a quello dei relatori.

Precisa che il Governo intende dare seguito, con un provvedimento in corso di elaborazione alla gran parte delle questioni poste dalle opposizioni relativamente ai sussidi da erogare alle attività economiche maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.

Sottolineando che numerosi emendamenti presentati in questa sede risultano carenti rispetto alla copertura finanziaria, segnala che il Governo si appresta a presentare una nuova proposta di scostamento di bilancio per finanziare le ulteriori compensazioni a beneficio dei diversi comparti.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le considerazioni svolte dal Governo e, pertanto, ritira le proposte emendative presentate all'articolo 2 dal gruppo del Partito democratico che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Angela MASI (M5S) apprezza, a sua volta, l'intervento della rappresentante del Governo raccomandando, tuttavia, di mantenere alta l'attenzione sulla categoria delle imprese richiamate dal proprio emendamento 2.3. Dichiarò, inoltre, di ritirare le proposte emendative all'articolo 2 a sua firma che i relatori e il Governo hanno invitato a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) manifesta stupore per l'ennesimo rinvio nell'affrontare il tema dei ristori per alcune categorie particolarmente danneggiate dalla pandemia. Ritiene che la carenza di copertura finanziaria non possa essere assunta come giustificazione del parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate dall'opposizione perché, qualora rispondesse al vero che il contenuto di tali proposte è condiviso dalla maggioranza e dal Governo, sarebbe loro compito impegnarsi per individuare le necessarie risorse economiche. Sottolinea come occorra passare dalle parole ai fatti ed evidenzia il profondo malessere di moltissime categorie che lamentano i ritardi nell'erogazione dei ristori e l'inadeguatezza delle somme erogate. Rivolge, dunque, un invito accorato a non affossare l'economia italiana e insiste per porre in votazione tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mollicone 2.24,

Bellucci 2.23, Tiramani 2.14 e Andreuzza 2.17 e 2.19.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate da deputati appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gavino Manca 2.1 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tiramani 2.15 e 2.16.

Paolo BARELLI (FI) illustra l'emendamento 2.11, a sua prima firma, richiamando l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla necessità di intervenire con urgenza per sostenere le imprese del settore sportivo, drammaticamente provato dalla crisi dovuta al Covid-19. Osserva che occorre erogare adeguati ristori alle attività sospese o fortemente limitate affinché non si trovino costrette a chiudere definitivamente. Condivide, dunque, le considerazioni della collega Saltamartini e lamenta l'atteggiamento di chiusura, che rende impossibile svolgere gli opportuni approfondimenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barelli 2.11, Porchietto 2.12, Gelmini 2.26, Torromino 2.27, 2.28 e 2.29.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Costa 2.22: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fiorini 2.18, Zucconi 2.8 e De Toma 2.4.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Bonomo 2.21 è stato ritirato.

Massimiliano DE TOMA (MISTO), intervenendo sull'emendamento 2.5, a sua prima

firma, condivide i ragionamenti già svolti da altri colleghi intervenuti sulla responsabilità che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere nel senso di dare risposte concrete alle categorie danneggiate dalle chiusure imposte per contrastare la diffusione della pandemia del Covid-19. Ribadisce, dunque, l'invito a fare di più per rimettere in moto l'economia e sostenere, in particolare, il settore delle discoteche e delle sale da ballo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Toma 2.5, 2.6 e 2.7.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Bonomo 2.32 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Deidda 2.25, Rachele Silvestri 2.10 e 2.9 e Fiorini 2.20.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che le proposte emendative Masi 2.3, Cancellieri 2.02, Licatini 2.05, Maraia 2.07, Masi 2.010 e 2.011, Papiro 2.013 e 2.014 e Perconti 2.015 sono state ritirate.

Luca SQUERI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 2.036, di cui è primo firmatario.

Stigmatizza la mancanza di una visione complessiva da parte del Governo e della maggioranza, dal momento che i provvedimenti d'urgenza adottati finora hanno lasciato fuori alcune categorie, colpite anch'esse dalle misure restrittive introdotte con lo stato di emergenza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Squeri 2.036.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame degli identici articoli aggiuntivi Bonomo 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, sui quali i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Angela MASI (M5S) chiede che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della X Commissione possano sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bonomo 2.019.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto a riformulare le identiche proposte emendative.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA precisa che dal testo originario delle identiche proposte emendative è stata espunta la modifica recata dalla lettera *a*), in considerazione della mancata copertura degli oneri finanziari relativamente all'anno 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Benamati 2.019, Gelmini 2.034, Zucconi 2.054 e De Toma 2.059, come riformulati (*vedi allegato*).

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Gavino Manca 2.021 e 2.022 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Squeri 2.037, Ciaburro 2.046 e 2.043, Prisco 2.040, Ciaburro 2.044 e 2.045.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Costa 2.017 e 2.018: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Andreuzza 2.026 e Mollicone 2.047.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) si rammarica per il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 2.049, di cui è prima

firmataria, poiché la proposta emendativa cerca di ridare dignità al settore delle residenze sanitarie assistenziali e alle persone che in esse risiedono o lavorano. Osserva come le opposizioni abbiano presentato un numero assai ridotto di emendamenti, evitando ogni intento ostruzionistico e sollecitando la maggioranza e il Governo a migliorare il provvedimento attraverso poche modifiche di buon senso. Invita, quindi, i relatori a rivedere il parere, prestando la dovuta attenzione a categorie particolarmente fragili.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.049.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 2.051, di cui è prima firmataria, evidenziando l'esigenza di garantire l'assistenza domiciliare alle persone in condizioni di particolare fragilità, assicurando altresì i dispositivi di protezione individuale per gli utenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bellucci 2.051 e Mollicone 2.053.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Benamati 2.057 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 2.056.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative presentate, ricordando che i lavori riprenderanno al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, al fine di recepire i pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere, quindi, l'esame del provvedimento in sede referente. Ne rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucìa LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Marialucìa LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolto l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XIV e della Commissione per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con osservazione della I Commissione e il parere favorevole con condizione della XIII Commissione, mentre la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.100 (*vedi allegato*), volto a recepire la condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Giarrizzo, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.100, volto a recepire la condizione espressa dal Comitato per la legislazione, avente la finalità di adeguare un riferimento normativo del testo alle modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Precisa, quindi, di non ritenere recepi-
bile la condizione inserita nel parere espresso dalla XIII Commissione, in consi-

derazione del fatto che, alla luce del dibattito svolto presso le Commissioni riunite nella mattinata odierna, l'estensione delle misure di sostegno ad altri settori di attività economica potrà avvenire attraverso nuovi provvedimenti, come annunciato anche dai rappresentanti del Governo intervenuti al riguardo.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore per la X Commissione*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propone, anche a nome del relatore per la XII Commissione, De Filippo, le seguenti correzioni di forma, riferite al decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « potestà genitoriale » sono sostituite dalle seguenti: « responsabilità genitoriale ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'epidemia "Covid-19" » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, ».

Nel titolo, la parola: « virus » è soppressa.

Le Commissioni approvano le proposte di correzione di forma proposte dai relatori.

Le Commissioni deliberano altresì di conferire il mandato ai relatori, deputati Giarrizzo per la X Commissione e De Filippo per la XII Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in

esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di desi-

gnare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni *con le seguenti:* Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei giorni;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: « di durata non superiore a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a cinquanta giorni ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

1.50. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata *con le seguenti:*, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è sanzionata.

b) *dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria

residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 1-ter.

(Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: « 16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. ».

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 1-quater.

(Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza)

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8

marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Art. 1-quinquies.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite)

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello

stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 1-sexies.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.

1.100. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 8 fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ot-

tobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2.100. I Relatori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Credito di imposta per canoni di locazione)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno

2021 di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019 ».

* **2.019.** *(Nuova formulazione)* Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Sut, Vallasca.

* **2.034.** *(Nuova formulazione)* Gelmini, Della Frera, Barelli, Squeri, Baldini, Torromino, Polidori, Porchietto, Caon, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

* **2.054.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, Bellucci.

* **2.059.** *(Nuova formulazione)* De Toma, Rachele Silvestri.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 2737 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i

pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2737, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

Passando a illustrare brevemente il contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente come la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar sia attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198.

Lo Scambio di Note emendativo dell'Accordo, oggetto del disegno di legge di rati-

fica in esame, modifica il testo dell'Accordo con la procedura prevista dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo, vale a dire mediante lo Scambio di Note.

In particolare, lo Scambio di Note introduce nell'Accordo l'articolo 6a, in materia di giurisdizione, e modifica l'articolo 9 dell'Accordo medesimo, in materia di sicurezza delle informazioni classificate, nonché il paragrafo 3 dell'articolo 11, in materia di durata dell'Accordo.

Il nuovo articolo 6a prevede il riconoscimento della giurisdizione dello Stato ricevente nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e punibili secondo la propria legge. Viene, tuttavia, riconosciuto allo Stato inviante il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

Si prevede, altresì che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima.

L'articolo 9, come modificato dallo Scambio di Note, prevede che le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo, dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti e potranno essere trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità designata dalle Parti.

Si prevede inoltre che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente per gli scopi cui sono state destinate, nell'ambito e per le finalità dell'Accordo, e non possano essere trasferite a Parti terze o ad organizzazioni internazionali senza la previa autorizzazione scritta dalla Parte di origine.

L'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dallo Scambio di Note in esame, prevede il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due Parti.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 2746 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. C. 2746, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Passando ad illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica aggiorni la precedente intesa in materia tra le Parti, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, costituito da un breve preambolo e 13 articoli, osserva che esso ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i paesi.

Dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1, relativo ai principi ed agli scopi dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti, ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 2 definisce le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione che verranno organizzate e realizzate per l'Italia dal Ministero della difesa e per il Sud Africa dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani militari.

L'articolo 3 enuncia – senza tuttavia limitare – i campi di cooperazione dell'Accordo che sono costituiti da:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

scambio di informazioni legate alla difesa;

questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento;

formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;

attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria;

sanità militare;

storia militare;

sport militare;

altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione, che potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.

L'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.

In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 6 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce il diritto di giurisdizione

zione esclusiva dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante. Nei casi di reati commessi da personale della Parte inviante che non siano stati compiuti nell'ambito delle attività di servizio, la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercizio della giurisdizione ed esaminerà accuratamente la richiesta della parte inviante di rinunciare a tale esercizio per questioni di particolare importanza umanitaria. Il paragrafo 4 stabilisce inoltre la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante.

L'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni causato dalla Parte inviante — durante o in relazione alla missione o esercitazione — a un membro della Parte ospitante, prevedendo che esso sarà regolato mediante accordo tra le Parti. Nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 2 stabilisce che esso sarà regolato secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte ospitante.

L'articolo 8 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.

Al riguardo il paragrafo 2 precisa che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Il paragrafo 3 prevede che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Come ricordato dalla relazione al-

legata al provvedimento, ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990.

Il paragrafo 4 stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa.

Il paragrafo 5 impegna le Parti alla reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni reciproche di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.

L'articolo 9 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni clas-

sificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 11, in materia di risoluzione delle controversie, riguarda l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, che sarà risolta tramite consultazioni e negoziazioni tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione.

L'articolo 13 infine prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera *a*), dell'Accordo, valutato in 2.383 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 4 e 4, lettera *a*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tale ambito il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5, paragrafo 1, lettera *b*), 7 e 13 dell'Accordo, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge

di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali, il disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come il provvedimento in esame, il quale si compone di tre articoli, all'articolo 1, comma 1, stabilisca che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicem-

bre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cosiddette aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cosiddette aree arancioni).

Il medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private viene inoltre consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, verso una sola abitazione che si trova nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazioni, ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

In tale contesto il medesimo articolo 1, comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19 del 2020, estende inoltre da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disciplinate dalla citata disposizione.

Il comma 2 disciplina i divieti di spostamento, prevedendo che per tutto il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti in entrata ed uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome. In secondo luogo, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati altresì tutti gli spostamenti tra i comuni. Viene stabilito che sono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o da motivi di salute e che è in ogni caso consentito il rientro alla propria

residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.

La disposizione specifica ulteriormente che sono vietati gli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra Regione o Provincia autonoma. Nelle giornate del 26 e 26 dicembre e del 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altro comune.

Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano inoltre ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 ha previsto l'adozione delle misure emergenziali di contenimento con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I citati decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato sono tenuti ad illustrarne il contenuto preventivamente alle Camere, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del

dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Il comma 3 dispone che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato decreto-legge n. 158 del 2020 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, al comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale (il quale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo.

A sua volta, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, « le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ». Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Il comma 2 del medesimo articolo 2 reca inoltre disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2020 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data

di entrata in vigore del provvedimento in esame:

hanno la partita IVA attiva;

ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, relativi al settore delle attività di ristorazione.

Osserva che la finalità della norma è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 34.

Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'espressione « in quanto compatibili ».

Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

Rammenta al riguardo che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, tramite il cosiddetto Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19.

Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del decreto-legge n. 149 del 2020 in favore delle categorie di beneficiari ivi contemplate.

Rammenta al riguardo che la dotazione iniziale del Fondo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, è stata successivamente incrementata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2020 di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020. Ai fini dell'immediata attuazione ai contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emis-

sione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è quindi in vigore dal 19 dicembre 2020.

Segnala quindi come il decreto-legge in esame si inserisca nell'ambito di una catena normativa costituita anche da altri due decreti-legge intervenuti a breve distanza di tempo sulla medesima materia oggetto del medesimo decreto-legge.

Il già richiamato decreto-legge n. 158 del 2020, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2812), in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19, apporta alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare il rischio sanitario, dato l'avvicinarsi del periodo delle festività natalizie, nel quale aumentano le occasioni di riunioni tra le persone.

Il provvedimento, che si compone di due soli articoli, estende a cinquanta giorni il termine massimo di durata (precedentemente stabilito in trenta giorni) delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disciplinate dalla citata disposizione, incide su alcuni aspetti delle misure previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, oltre a prescrivere e disciplinare i divieti di spostamenti tra le Regioni ed i comuni nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio.

Rileva come il decreto-legge n. 172 in esame integri per alcuni aspetti il decreto-legge n. 158; in particolare:

il divieto di spostamento dal territorio comunale limitatamente alle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 risulta superato da quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, che ha previsto per tutti i giorni festivi e prefestivi del periodo (e quindi, oltre che per i tre giorni richiamati, anche per il 24, 27 e 31 dicembre e per il 2, 3, 5 e 6 gennaio) l'applicazione della disciplina prevista dal DPCM del 3 dicembre 2020 per

le cd. « zone rosse », che include il divieto di spostamento dal territorio comunale;

il divieto di spostamento nelle seconde case ubicate in altro comune nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158, risulta essere stato superato e tacitamente abrogato dall'autorizzazione a un solo spostamento in altra abitazione privata ubicata nella medesima regione una sola volta al giorno per non più di due persone autorizzato per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, autorizzazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame;

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che anche le violazioni del decreto-legge n. 158, oltre che quelle del provvedimento in esame siano punite con le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Quanto al decreto-legge n. 1 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato alla Camera (C. 2847), osserva come esso rechi, tra l'altro, disposizioni in materia di circolazione sul territorio nazionale nel periodo 7-15 gennaio 2021.

L'articolo 1 introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure « ponte » per determinare alcuni effetti restrittivi, in linea con il precedente decreto-legge n. 172 del 2020, il quale stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

L'articolo 2 introduce alcuni parametri per la valutazione del rischio da definirsi con Ordinanza del Ministero della salute, rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, prevedendo la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2020.

L'articolo 4 al comma 1 prevede che, nelle Regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (« zone rosse »), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del medesimo decreto nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone « gialle » e « arancioni ») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Il comma 2 dispone che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resti fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

L'articolo 5 regola la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.

L'articolo 6 reca la disciplina della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Segnala che, in tale articolato contesto normativo, la scelta di emanare un nuovo decreto-legge per introdurre ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale discende dalla considerazione che, come già per il decreto-legge n. 158 del 2020 e quindi per il decreto-legge n. 1 del 2021, quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali nel-

l'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19 definito dal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33. Tale combinato disposto deve essere infatti interpretato alla luce dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2020, il quale prevede che le misure del decreto-legge n. 19 si applichino nella misura della loro compatibilità con il decreto-legge n. 33; appare così preclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla libertà di circolazione applicate indistintamente a tutto il territorio nazionale e non circoscritte a singoli territori, senza un intervento di fonte legislativa.

Segnala in proposito come il contenuto dei predetti decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 sia rifluito nel corpo del decreto-legge n. 172, a seguito dell'approvazione, durante l'esame in sede referente di quest'ultimo, di due proposte emendative.

Sul punto fa presente che in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che, anche se caratterizzati, come nel caso in esame, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (richiama, da ultimo, il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020).

Ricorda, inoltre, che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (richiama l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020), al fine di evitare eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità di potrebbero comportare.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge in esame intervenga nell'ambito delle misure urgenti dirette a contrastare il rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19, riconducibili in via prevalente alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale », che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 2, la materia « tutela della concorrenza », attribuito anch'essa alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Segnala che, ad avviso della Corte costituzionale, la nozione di tutela della concorrenza non va intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o a instaurare assetti concorrenziali (così a partire dalle sentenze n. 14 e n. 272 del 2004). La indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato.

Per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16 della Costituzione prevede che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ».

Tale disposizione, come evidenziato dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994), presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale. La Corte ha in particolare posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni ponendo però quale condizione

di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (n. 68 del 1964).

Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

Al contempo ricorda che la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte costituzionale ha evidenziato come « deve ovviamente darsi prevalenza al primo » (sentenza n. 399 del 1996).

In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa (C. 2737 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2737, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 »;

rilevato come la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar sia attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198;

evidenziato come lo Scambio di Note di cui si propone la ratifica sia volto a introdurre alcune modifiche al predetto Accordo, secondo la procedura prevista dell'articolo 11 dell'Accordo medesimo, in materia di giurisdizione, sicurezza delle informazioni classificate e durata dell'Accordo;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa (C. 2746 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2746, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 »;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica aggiorni la precedente intesa in materia tra le Parti, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014;

segnalato come l'Accordo abbia l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le forze armate delle Parti, consolidando le reciproche capacità difensive, di contri-

buire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge sia riconducibile in via prevalente alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *h*) e *q*), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

segnalato inoltre come il provvedimento riguardi anche, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia « tutela della concorrenza », attribuito anch'essa alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

rilevato, per quel che concerne al rispetto degli altri principi costituzionali, come l'articolo 16 della Costituzione preveda che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza »;

segnalato a tale riguardo come la Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994) abbia evidenziato che la disposizione del richiamato articolo 16 presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà per-

sonale, ponendo in particolare in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica e come tali motivi possano nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964);

richiamato quindi che la giurisprudenza costituzionale ha qualificato la riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare si richiamano al riguardo le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968 e n. 68 del 1964);

evidenziato altresì come la tutela della salute sancita dall'articolo 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività implichi e comprenda – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, e come pertanto, laddove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte costituzionale abbia evidenziato che « deve ovviamente darsi prevalenza al primo » (sentenza n. 399 del 1996);

considerato che il decreto-legge in esame si inserisce nell'ambito di una catena normativa costituita anche da altri due decreti-legge intervenuti a breve distanza di tempo sulla medesima materia

oggetto del decreto-legge: il decreto-legge n. 158 del 2020, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2812), che il provvedimento in esame integra in alcuni aspetti; il decreto-legge n. 1 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato alla Camera (C. 2847), il quale reca, tra le altre cose, disposizioni in materia alla circolazione sul territorio nazionale nel periodo 7-15 gennaio 2021;

preso atto che il contenuto dei predetti decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 è rifluito nel corpo del decreto-legge n. 172, a seguito dell'approvazione, durante l'esame in sede referente di quest'ultimo, di due proposte emendative;

richiamato come in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – i quali, anche se caratterizzati, come in questo caso, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (si veda, da ultimo, il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020);

ricordato inoltre che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (si

veda l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione dei decreti-legge n. 18 del 2020), al fine di evitare eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità di potrebbero comportare;

rilevato come l'articolo 2 del decreto-legge introduca un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, hanno la partita IVA attiva e che, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, relativi al settore delle attività di ristorazione, prevedendo in tale ambito, al comma 5, che sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'espressione «in quanto compatibili», concernente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle caratteristiche e alla procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	56
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Alessandro Moscatelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, di Stefano D'Ambrosio, rappresentante dell'Associazione « Avvocatura in missione », dei rappresentanti del Coordinamento giovani giuristi italiani e del rappresentante del Comitato per l'esame di avvocato	58
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Francesco Leone, presidente dell'Associazione dei giuristi siciliani, dei rappresentanti del Comitato No riforma forense e del rappresentante dell'Associazione Link coordinamento universitario	58
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 10.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da

remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite X e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta già convocata per le ore 15.30 della giornata odierna.

Carla GIULIANO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2835, di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il provvedimento in esame è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio in occasione delle festività natalizie 2020 e di inizio del nuovo anno, integrando il quadro delle misure già previste dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (A.C. 2812), all'esame della Camera, e a prevedere la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione. Esso si compone di 3 articoli e di un allegato.

Evidenzia che, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, sono state applicate le misure previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). L'articolo 1, al comma 1, ha inoltre previsto alcune deroghe, consentendo a determinate condizioni gli spostamenti dai piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti, nonché lo spostamento verso le abitazioni private nella medesima regione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, per quanto non previsto nel provvedimento in esame, restano ferme le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, la violazione delle disposizioni poste dal decreto, così come di quelle di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede tra l'altro che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento – di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge – è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni. All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'autorità procedente può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, «ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione». Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata (comma 4). Inoltre, in base al comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-

legge n. 19 del 2020, si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo citato, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Rammenta che l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione mentre l'articolo 3 dispone in materia di entrata in vigore. L'articolo 3 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: si tratta di un decreto-legge in vigore dal 19 dicembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 15.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C.2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Alessandro Moscatelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, di Stefano D'Ambrosio, rappresentante dell'Associazione « Avvocatura in missione », dei rappresentanti del Coordinamento giovani giuristi italiani e del rappresentante del Comitato per l'esame di avvocato.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 11.05 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C.2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Francesco Leone, presidente

dell'Associazione dei giuristi siciliani, dei rappresentanti del Comitato No riforma forense e del rappresentante dell'Associazione Link coordinamento universitario.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.05 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite X e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, onorevole Giuliano, ha illustrato il provvedimento.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta i tempi stretti entri i quali la Commissione è chiamata ad esprimersi sul provvedimento in titolo, sottolineando come l'Assemblea sia convocata per le ore 16 della giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa notare come non siano previste votazioni in Assemblea prima delle ore 16.20 considerando il prescritto termine di preavviso. Ritiene pertanto che la Commissione possa esaminare, nel tempo a disposizione, la proposta di parere che la relatrice si accinge a presentare.

Ingrid BISA (LEGA) fa notare come non sia stata resa disponibile ai commissari la proposta di parere della relatrice, contrariamente a quanto prevede la prassi in Commissione dall'inizio della legislatura. Invita quindi per il futuro la presidenza a vigilare affinché tale prassi sia rispettata al fine di non relegare i componenti della Commissione al ruolo di « passacarte ».

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea come nessun parlamentare possa essere considerato un « passacarte ». Pur precisando di non conoscere la proposta di parere della relatrice, fa notare come possa essere verosimile che si tratti di una proposta di parere favorevole senza osservazioni e senza condizioni, in relazione alla quale – secondo la prassi in Commissione – non è mai stato previsto un preventivo invio ai commissari prima della seduta. Invita quindi la relatrice a formulare la propria proposta di parere.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice* propone di esprimere sul provvedimento in discussione un parere favorevole.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, sottolinea come il provvedimento in discussione, all'articolo 1, preveda misure urgenti volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, assolutamente inefficaci. Sottolinea infatti come, nonostante l'adozione di tali misure, sia cresciuto il numero dei contagi in Italia. A suo avviso, oltre che inefficaci, tali misure hanno prodotto effetti devastanti per le attività produttive coinvolte. Osserva quindi che l'articolo 2 del provvedimento introduce un contributo a fondo perduto da destinare ai servizi di ristorazione. Nell'evidenziare come tale contributo sia insufficiente, fa presente che è stata già annunciata una manifestazione di protesta per il 15 gennaio prossimo da parte dei ristoratori italiani. Constata quindi come il provvedimento in discussione sia solo, da parte di un Esecutivo incapace di individuare dopo un anno dalla diffusione della pandemia le misure corrette per intervenire, un tentativo per tamponare i danni provocati dalla stessa pandemia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	60
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione del Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del MAECI, Min. Plen. Armando Barucco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, a far data dal 22 dicembre scorso, per il gruppo PD, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Andrea Romano e ne è entrata a far parte l'onorevole Marina Berlinghieri. Nel dare il benvenuto alla collega Berlinghieri, presente nella seduta odierna, ringrazia l'onorevole Romano per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione prende atto.

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione del Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del MAECI, Min. Plen. Armando Barucco.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte, altresì, che l'odierna seduta sarà svolta consentendo ai deputati la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi intervengono, e ovviamente essere udibili.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Armando BARUCCO, *Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del MAECI*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Piero FASSINO, *presidente*, Paolo FORMENTINI (LEGA) e,

da remoto, Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC).

Armando BARUCCO, *Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del MAECI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Parere su emendamenti*) 62

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (Rilievi alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 63

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) *Kronos Grand Mobile High Power* (GM HP). Atto n. 235 (Rilievi alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 64

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 66

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 66

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 67

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

Michele SODANO (M5S), *relatore*, comunica che la XIV Commissione (Politiche

dell'Unione europea) ha trasmesso l'emendamento Montaruli 34.1, ai fini dell'espressione del parere sui profili di competenza della Commissione bilancio. Al riguardo, fa presente che tale emendamento è volto ad includere nell'ambito di applicazione della clausola invarianza finanziaria, di cui all'articolo 34 del provvedimento, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 32 del provvedimento medesimo.

Tanto premesso, riguardo alla proposta emendativa in esame propone di esprimere parere contrario, giacché essa risulta incongrua rispetto al testo del provvedimento, posto che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 32, che verrebbero incluse nella clausola di invarianza finanziaria, determinano invece oneri puntualmente quantificati e assistiti da apposite coperture finanziarie.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Montaruli 34.1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm.

Atto n. 233.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, fa presente quanto segue.

Il Ministro della difesa, in data 2 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (atto del Governo n. 233). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 2 dicembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica e dalla scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame si pone l'obiettivo di avviare l'approvvigionamento delle scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm, per l'impiego da bordo delle Unità Navali classe FREMM nella versione *General Purpose* e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 139,05 milioni di euro e che la spesa relativa alla prima *tranche* dello stesso, che è oggetto del provvedimento in esame, è pari a 88,05 milioni di euro e, sulla base di un piano di sviluppo pluriennale decennale a decorrere dal 2020, graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero della difesa e allocati sul capitolo

7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato « Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95 ». In proposito, si evidenzia che sulla base della vigente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), il predetto piano gestionale reca uno stanziamento pari a 58.170.000 euro per l'anno 2021, a 204.860.000 euro per l'anno 2022 e a 213.740.000 euro per l'anno 2023.

La scheda tecnica precisa che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica precisa altresì che le *tranche* successive, contestualmente approvate, finalizzate a completare la dotazione iniziale in acquisizione, saranno avviate subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse a valere sia su nuovi Fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. Inoltre, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario 2020 si è concluso, andrebbe valutata l'opportunità di rimodulare il cronoprogramma della spesa relativa alla prima *tranche* del programma pluriennale, prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso. Inoltre, nel prendere atto che le risorse stanziata a legislazione vigente appaiono comunque congrue rispetto alle spese oggetto di coper-

tura, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, riguardo all'eventuale copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di cui si è detto in precedenza, ritiene opportuno precisare nella scheda tecnica, richiamata dallo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale in esame, che il ricorso a tale ulteriore forma di copertura avvenga comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Su tale aspetto ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, in merito alla contestuale approvazione delle *tranche* successive del programma pluriennale, dovrebbe essere precisato nella nota tecnica che tale approvazione interverrà comunque previa acquisizione del parere sulle predette *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, in modo da consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di

sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP).

Atto n. 235.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, fa presente quanto segue.

Il Ministro della difesa, in data 14 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) *Kronos Grand Mobile High Power (GM HP)* (atto del Governo n. 235). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 17 dicembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica e dalla scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame è volto all'acquisizione di 5 radar *Kronos Grand Mobile High Power* in vista dell'accrescimento delle capacità esprimibili dal sistema d'arma denominato *Surface to Air Missile Platform/Terrain*, sviluppato dall'Italia congiuntamente con la Francia nell'ambito della specifica cooperazione.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 200 milioni di euro e che il suo avvio è previsto nel 2021 e si concluderà, presumibilmente, nel 2030. La spesa relativa alla realizzazione del programma pluriennale

graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e allocati sul capitolo 7421, piano gestionale n. 27, dello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato « Risorse per la prosecuzione dei programmi del settore aeronautico e dell'aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale – Riparto Fondo investimento 2019 – comma 95 ».

La scheda tecnica precisa che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziare a legislazione vigente appaiono comunque congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, riguardo all'eventuale copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di cui si è detto in precedenza, appare opportuno precisare nella scheda tecnica, richiamata dallo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale in esame, che il ricorso a tale ulteriore forma di copertura avvenga comunque nel

rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Su tale aspetto appare in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154 – reca la semplificazione e il riassetto normativo vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame è in gran parte riproduttivo della normativa vigente in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, che viene fatta confluire in un testo unico di settore. Per quanto riguarda le funzioni coperte dal sistema tariffario, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la definizione delle tariffe determinerà l'integrale copertura dei costi

derivanti dalle attività e compiti in carico alle strutture pubbliche coinvolte, come stabilito dall'articolo 83: fa presente in proposito, la relazione tecnica elenca partitamente le voci di costo che saranno poste a base del calcolo delle tariffe. Alla luce delle precedenti considerazioni non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che per effetto delle disposizioni in esame non si determinino a carico di soggetti pubblici nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale, non previsti a legislazione vigente e suscettibili di determinare maggiori spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 84, comma 1, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 211.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e volti a suffragare la clausola di neutralità riferita al complesso del provvedimento. Osserva invece che il comma 5 dell'articolo 82 – con disposizione innovativa della legislazione vigente – prevede la riassegnazione a spesa del 50 per cento degli importi versati a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria: la relazione tecnica indica che tale previsione risponde a un criterio direttivo della delegazione legislativa. Pur considerando che le entrate in questione sono di natura eventuale e che le nuove sanzioni risultano più elevate rispetto a quelle attualmente previste, andrebbero comunque acquisiti, a suo avviso, elementi idonei a confermare che dalla predetta riassegnazione parziale a spesa non derivi una riduzione di entrate eventualmente già scontate in bilancio. Quanto alla Commissione di cui all'articolo 17, per i cui componenti non sono previsti compensi o altri emolumenti, segnala che andrebbe acquisita conferma che anche le attività di supporto amministrativo alla stessa possano essere svolte in assenza di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 84, comma 1, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame, sostanzialmente confermativo di quanto già previsto a legislazione vigente, principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, non modifica i compiti svolti dalle amministrazioni pubbliche – per il cui svolgimento rimangono poste apposite tariffe in capo ai privati richiedenti –, pone nuovi adempimenti solo in capo agli operatori professionali interessati, amplia le fattispecie oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica dà comunque conto della neutralità anche delle disposizioni non innovative e che l'atto è assistito da una generale clausola di invarianza. Circa tali profili, pertanto, non ha osservazioni da

formulare. Osserva invece che il comma 28 dell'articolo 34 – con disposizione innovativa della legislazione vigente – prevede la riassegnazione a spesa del 50 per cento degli importi versati a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria: su tale disposizione la relazione tecnica non fornisce elementi specifici ma ribadisce il contenuto normativo. Pur considerando che le entrate in questione sono di natura eventuale e che le nuove sanzioni risultano più elevate rispetto a quelle attualmente previste, ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi idonei a confermare che dalla predetta riassegnazione parziale a spesa non derivi una riduzione di entrate eventualmente già scontate in bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 37, comma 1, reca una clausola di invarianza neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di chiarire se le disposizioni norma-

tive che introducono l'obbligo di effettuare controlli da parte delle amministrazioni pubbliche determinino o meno oneri a carico della finanza pubblica. Rileva infatti che molto spesso, nelle disposizioni riguardanti la copertura finanziaria, viene riportata la clausola in base alla quale le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, tuttavia, che negli atti del Governo n. 208 e 211 è previsto che tali controlli siano finanziati con le tariffe pagate dagli operatori privati soggetti al controllo: quindi evidenzia che in tali atti si presuppone che i controlli comportino un onere per la finanza pubblica.

Pertanto conclude chiedendo di adottare una regola omogenea, che valga per tutti i provvedimenti, riguardante l'onerosità dei controlli.

Fabio MELILLI, *presidente*, suggerisce che, quando sia inserita la clausola di invarianza finanziaria in provvedimenti che prevedono attività di controllo, sia richiesto al Governo di indicare il capitolo di spesa che reca le occorrenti risorse, a meno che gli oneri derivanti dall'attività di controllo siano coperti mediante un aumento delle tariffe pagate dagli operatori privati.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	71
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 280 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 281 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 282 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 283 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	76

SEDE REFERENTE:

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricordando che la discussione del presente provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di domani, avverte che la Commissione Finanze dovrà esprimere nella seduta odierna il proprio parere sul provvedimento medesimo.

Luca SANI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite X Attività produttive e XII Affari sociali, del decreto-legge n. 172 del 2020, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835), che si compone di 3 articoli e un allegato.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, integrando il quadro delle misure già previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 (A.C. 2812), all'esame della Camera.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame, concede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame:

abbiano la partita IVA attiva e la abbiano attivata prima del 1° dicembre 2020;

ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, che si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione.

In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto decreto Rilancio, e che non abbiano restituito il predetto ristoro. Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso sia corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente contributo.

Osserva poi che il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo già erogato ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, ai sensi del comma 4 l'importo del contributo non può essere superiore, in ogni caso, a 150.000 euro. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del già citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo 2 al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863 final) « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura degli oneri recati dal provvedimento, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori-*bis*, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2020, cosiddetto Ristori-*ter*.

Segnala infine che l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Sottolinea poi come alcune categorie operanti nella filiera del turismo, come ad esempio gli albergatori e gli esercenti degli impianti di risalita, siano rimaste escluse dall'intervento di sostegno al reddito nonostante siano state parimenti penalizzate dalle misure restrittive introdotte dall'articolo 1 del provvedimento. Auspica pertanto che il Governo possa, in un prossimo provvedimento, estendere le misure di sostegno anche a tali operatori economici. Quindi, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di tre mesi – ovvero sino al 31 marzo 2021 – del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 dicembre 2020.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 280 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 281 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 282 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro

sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 283 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che il relatore Pastorino ha predisposto una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), che è stata inviata per *e-mail* a tutti i colleghi e che è a disposizione su *GeoComm*.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, illustrando la proposta di documento finale con la quale si propone di esprimere una valutazione favorevole con osservazioni sugli atti in oggetto, segnala che sono state recepite alcune indicazioni fornite dall'Associazione bancaria italiana e dalla CONSOB in merito, rispettivamente, all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati e all'esercizio dell'opzione di rinvio dell'applicazione del regolamento ESEF, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione, che implica il sostenimento di ingenti oneri implementativi.

Esprime poi il timore che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati e chiede pertanto che le competenti autorità, in primo luogo a livello europeo, garantiscano parità di condizioni per evitare tale pericolo.

Si sofferma infine in dettaglio sulle osservazioni che propone di inserire nel documento conclusivo.

Massimo UNGARO (IV), sottolineando la cruciale importanza dei provvedimenti in esame, molto corposi e di natura tecnica, si dichiara concorde con il relatore Pastorino in merito alle osservazioni che questi propone di inserire nel documento conclusivo.

Ricorda quindi come il mercato delle cartolarizzazioni in Italia, nonostante i progressi registrati negli ultimi tempi, sia sempre stato meno efficiente rispetto agli altri Paesi europei e come l'attuale situazione di crisi, conseguente alle misure introdotte per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, abbia di fatto bloccato tale tipologia di operazioni. A tali fine ritiene cruciale l'approvazione dei provvedimenti in esame, necessari per ampliare la platea di imprese che possono accedere al mercato delle cartolarizzazioni, alternativo al credito bancario. Chiede pertanto, a nome del gruppo Italia Viva, che il Governo si adoperi per una rapida applicazione degli atti europei in oggetto, anche dando seguito alle osservazioni formulate.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in ragione del ridotto lasso di tempo del quale ha potuto disporre per esaminare la proposta di documento finale del relatore, chiede una sospensione dei lavori per poter effettuare i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, manifestando l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti, chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

C. 2844 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente del decreto-legge n. 182 del 2020, recante Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (C. 2835), che si compone di 2 articoli.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che il decreto-legge sostituisce la norma in materia di stabilizzazione della detrazione spettante, per il solo secondo semestre 2020, ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 e resa permanente dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

In proposito ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020 ha istituito, in sostituzione del *bonus* di 80 euro, contestualmente abrogato, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-

dente. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, limitatamente alle prestazioni rese nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Evidenzia poi che il comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, nel testo approvato dal Parlamento, modificando il citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, ha stabilito l'applicazione a regime della richiamata misura agevolativa. La norma infatti dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (e non più solo per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio 2021 è però emerso che il citato comma 8, non teneva conto, ai fini della stabilizzazione della misura, che gli importi della detrazione previsti per garantire il medesimo beneficio mensile dovevano essere raddoppiati rispetto a quanto stabilito dalla disposizione istitutiva dell'agevolazione, che ne prevedeva l'applicazione per il solo secondo semestre del 2020. Tuttavia, i ristretti tempi per l'approvazione della legge di bilancio non hanno consentito la correzione, che avrebbe richiesto una terza lettura del provvedimento.

Osserva quindi che si è pertanto resa necessaria l'emanazione del presente decreto-legge, volto a chiarire quali sono gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021. A tal fine l'articolo 1 del decreto-legge sostituisce integralmente il richiamato comma 8.

Segnala in particolare che la nuova disposizione (numero 1)) modifica il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, precisando che la detrazione spetta negli importi indicati nel medesimo comma 1 (sopra menzionati) esclusivamente per le

prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Con la modifica introdotta dal numero 2) dell'articolo 1 viene specificato che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'agevolazione spetta nei seguenti importi – raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020:

960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Evidenzia infine che la modifica in esame, come sottolineato anche nella relazione tecnica, non determina effetti finanziari di copertura rispetto a quelli già stimati nella legge di bilancio 2021, in quanto l'impegno finanziario legato all'attuazione della detrazione a regime è stato stimato correttamente.

Rileva infine che l'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2835, di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

rilevato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che l'articolo 2 del provvedimento concede un contributo a fondo perduto a favore di titolari di partita IVA che svolgano attività prevalente nel settore delle attività di ristorazione;

osservato tuttavia come, oltre a tali soggetti, siano rimaste escluse dall'intervento di sostegno ulteriori altre categorie

che operano nella filiera del turismo, e che sono state penalizzate dalle misure restrittive introdotte dal provvedimento stesso all'articolo 1, finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno;

auspicato pertanto che il Governo possa, in un prossimo provvedimento, estendere le misure di sostegno anche a tali operatori economici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 280 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 281 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 282 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 283 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione (Finanze),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282) e

la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)283), presentate dalla Commissione europea il 24 luglio 2020;

premessi che:

con tale iniziativa la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, lanciato nel 2015, successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017 e rilanciato, da ultimo, a settembre dalla Commissione europea con la presentazione di un nuovo piano d'azione;

il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei

capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario, esigenza che si pone in termini particolarmente urgenti per il nostro Paese;

le proposte in oggetto recano in particolare modifiche alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al regolamento sul prospetto e al quadro dell'UE per la cartolarizzazione;

le proposte, che costituiscono il cosiddetto « pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali », sono il frutto di un encomiabile sforzo compiuto dalla Commissione europea per fornire un sostegno immediato alla ripresa economica agevolando l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le PMI;

considerato che:

tra le modifiche proposte, sicuramente le più significative riguardano quelle dirette a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19;

l'impatto relevantissimo della crisi sui sistemi economici europei e, conseguentemente, sulla redditività delle banche, segna una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui le banche europee – e quelle italiane in particolare – hanno compiuto considerevoli sforzi per migliorare le proprie performance e ridimensionare i crediti incagliati e quelli in sofferenza;

secondo autorevoli stime, infatti, il volume complessivo dei crediti deteriorati potrebbe addirittura raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro, una cifra superiore ai 1.170 miliardi di euro raggiunti in seguito all'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008;

in estrema sintesi, sulla base anche del lavoro istruttorio svolto dall'Autorità

bancaria europea, le proposte mirano a estendere il vigente quadro dell'UE relativo alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni *non-performing exposure* – NPE), al fine di aiutare le banche a rimuovere le esposizioni deteriorate dai loro bilanci nel contesto della crisi COVID-19, mantenendo nel contempo standard prudenziali elevati;

portata più limitata, ma comunque significativa, hanno le altre modifiche proposte con il pacchetto in esame. In particolare, la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MiFID II intende ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio;

le modifiche si muovono nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate;

analoghe considerazioni valgono per la proposta di regolamento sul prospetto, che introduce una nuova tipologia di prospetto semplificato (c.d. « prospetto UE per la ripresa »), al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli emittenti di raccogliere il capitale aggiuntivo necessario per superare la crisi COVID-19;

preso atto dei contenuti delle memorie trasmesse sugli Atti dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Associazione bancaria italiana;

preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto sul pacchetto a dicembre 2020 tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il complesso delle misure proposte costituisce una delle iniziative più significative tra quelle poste in essere dalle Istituzioni europee per fronteggiare la drammatica crisi causata dalla pandemia e prevenire il rischio di squilibri talmente gravi tali da mettere a repentaglio la stabilità e la tenuta dell'intero sistema finanziario europeo;

b) per questo motivo, la rapidità con la quale si è proceduto, anche nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE, rappresenta un segnale positivo inviato ai mercati sull'intenzione delle Istituzioni europee di garantire la solidità del sistema finanziario e porre le premesse per il suo rilancio;

c) in questo quadro, più che opportuno appare l'obiettivo di favorire la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni, anche in considerazione della disponibilità di ingenti liquidità, di cui potranno avvalersi in particolare le banche europee per ridurre il peso dei crediti deteriorati;

d) è comunque necessario che le competenti autorità, in primo luogo a livello europeo, garantiscano parità di condizioni, al fine di evitare che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui

quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati;

e) per favorire un reale sviluppo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati, nel regolamento di modifica del regolamento n. 575/2013 (CRR) occorrerebbe procedere all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative a tale tipologia di cartolarizzazioni;

f) circa le altre proposte, come peraltro segnalato dal Governo italiano nel corso del negoziato, occorre procedere in modo che le modifiche alla normativa MiFID II non pregiudichino la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori, anche circoscrivendo la portata dell'esenzione dalle regole di *product governance* ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di *execution only*;

g) occorre altresì che le novità introdotte con le modifiche al regolamento sul prospetto siano adeguate rispetto all'obiettivo di favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese potenzialmente interessate, in particolare valutando l'opportunità di non limitare temporalmente l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione prospettate;

h) dato che il regolamento ESEF sarebbe applicabile alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2020, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione – che implica anche il sostenimento di ingenti oneri implementativi – si ritiene opportuno esercitare l'opzione di rinvio, garantita a livello UE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto TRAVERSI.

La seduta comincia alle 15.20.

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

C. 2845 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del

2020, denominato « proroga termini », che reca numerose disposizioni nelle materie di competenza della Commissione.

Le proroghe dei termini in materia di infrastrutture e di trasporti sono disposte dall'articolo 13, mentre quelle riferite al Ministero dell'Ambiente sono recate dall'articolo 15.

L'articolo 13, comma 1, opera una novella dell'articolo 207 del D.L. 34/2020 (cd. decreto rilancio), al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'applicabilità delle disposizioni che consentono, in alcuni casi, alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento (in deroga, quindi, al limite ordinario del 20 per cento) l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore, da calcolare sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) e da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In materia ricorda che l'ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l'anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla

rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all'articolo 35, comma 18, rubricato « Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia » e al successivo articolo 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L'istituto dell'anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

L'articolo 13, comma 2, alle lettere *a)* e *b)* estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In particolare, la lettera *a)* proroga la disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti.

La lettera *b)* proroga la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 32/2019, che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), volta a consentirne l'affidamento anche prima della approvazione del progetto esecutivo.

La norma recata dal richiamato comma 6 (su cui interviene la proroga in esame) in realtà riproduce quanto già previsto dall'articolo 216, comma 4, del Codice. L'unica

differenza tra le due norme è che il citato comma 6 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020, prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021). Invece, la disposizione codicistica è formulata in termini di disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture – previsto all'articolo 23, comma 3-bis, del Codice ma ancora non emanato – che dovrà disciplinare la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro e individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

La lettera *c)* estende fino al 30 giugno 2021 la deroga all'articolo 105, comma 2, del codice al fine di consentire l'innalzamento fino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture del ricorso al subappalto. Inoltre sospende sino al 31 dicembre 2021 l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. Si tratta di disposizioni che sostanzialmente anticipano quelle già recate nel disegno di « legge europea » e già oggetto di esame da parte di questa Commissione.

L'articolo 13, comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal decreto legislativo n. 35 del 2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

Ricorda che il citato decreto n. 35 trova applicazione con riguardo alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, salva la possibilità di prorogare tale termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non oltre il 1° gennaio 2021, facoltà che è stata esercitata con appositi decreti ministeriali e che adesso può ulteriormente essere esercitata.

Inoltre, si proroga di un anno anche il termine entro cui le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.

La relazione illustrativa sottolinea che la proroga in esame si rende necessaria anche al fine di tener conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo, essendo stata di recente adottata la direttiva 2019/1936/UE, da recepire entro il 17 dicembre 2021, che estende l'ambito di applicazione della originaria direttiva anche alle autostrade e alle altre strade principali, nonché ad altre arterie viarie. Gli Stati membri devono quindi trasmettere alla Commissione europea, entro il 17 dicembre 2021, l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul proprio territorio e l'elenco delle strade oggetto di esenzione.

L'articolo 13, comma 5 si riferisce a due termini. In primo luogo, differisce il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all'anno 2021 (oltre che all'anno 2020, secondo quanto già previsto dalla vigente normativa) sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. In secondo luogo, differisce dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari. La disposizione riguarda i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari.

La normativa previgente stabiliva che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sarebbero state presentate dai concessionari al concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento si sarebbe dovuto perfezionare entro il 31 luglio. Nella relazione illustrativa si legge che « a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero delle infrastrutture ha prorogato i

termini e che non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti ». Sempre nella relazione illustrativa si fa presente che attualmente, l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A.; Asti – Cuneo; Satap A4 (Torino – Milano); Autostrada Brescia – Padova S.p.A.; Salt S.p.A. – Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco AIO; Rav S.p.A.; Sai S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A6; Cav S.p.A.).

Quanto alla procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, secondo la normativa vigente la proposta deve essere formulata al MIT entro il 15 ottobre di ogni anno, per essere approvata o rigettata entro il 15 dicembre. Inoltre l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 (« decreto Genova ») affida all'Autorità di regolazione dei trasporti l'individuazione di sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap.

L'articolo 13, comma 8, riguarda il Fondo per la progettazione degli enti locali, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, disposto dalla legge di bilancio per il 2020. In particolare, il comma 1082 della citata legge prevede che i beneficiari dei finanziamenti attivino le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi. La disposizione in commento fissa invece il termine in sei mesi: Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo si evita « la revoca dei finanziamenti relativi ai progetti assentiti per l'anno 2020 che verrebbe, per contro disposta automaticamente, una volta decorso termine del 28 dicembre 2020 ».

L'articolo 13, comma 9 autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro nell'anno 2021 in favore del comune di Mantova, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto « Mantova HUB », e conseguentemente proroga i termini previsti per la conclusione dei lavori di dodici mesi. La relazione illustrativa informa che la necessità di modifica del progetto iniziale origina dalla richiesta della Comunità ebraica di

una diversa modalità di valorizzazione dell'area dell'ex cimitero ebraico della città.

L'articolo 13, comma 10, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa, intende « garantire continuità ed efficacia dell'azione commissariale fino all'effettivo completamento delle opere nonché fino al collaudo delle stesse » in funzione della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo.

In particolare, il Presidente dell'ANAS S.p.A. quale commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno avrebbe dovuto cessare dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste entro il termine del 31 gennaio 2021. Tale termine viene posticipato consentendo di ultimare le opere previste dal piano, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

I commi 13 e 14 che involgono indirettamente la competenza della Commissione riferita alle « politiche abitative » – prevedono rispettivamente la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità), e la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

L'articolo 13, comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 15, comma 1 differisce di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-

specialistico e operativo in materia ambientale.

In particolare, la lettera *a*), modificando il quarto periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevede, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, a rimodulare la riduzione delle convenzioni nelle seguenti percentuali: fino al 10 per cento nel 2022, al 20 per cento nel 2023, al 50 per cento nel 2024, al 70 per cento nel 2025 e al 100 per cento nel 2026. In sostanza, la norma in esame differisce di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che a partire dal 2021 fino al 2025), la fase di progressiva riduzione.

Le lettere *b*) e *c*) prevedono che le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni per gli anni dal 2019 al 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e che, dal 2027, le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni saranno corrispondentemente sottratte a regime dai relativi stanziamenti di bilancio.

Si ricorda che il Ministero dell'ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale.

L'articolo 15, comma 2 proroga i termini concernenti il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia, posticipando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale già trasferite e destinate al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 15 proroga fino al 31 dicembre 2021 (in scadenza il 31 dicembre 2020) il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

La relazione illustrativa afferma che è prossimo alla sottoscrizione l'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo

Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoletto. Per tali interventi, sottolinea la Relazione, la Delibera n. 55 del 2016 ha previsto quale data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quella del 31 dicembre 2021, indicando il citato Accordo di Programma il Prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, lo stesso Prefetto di Genova, ha chiesto la proroga del termine.

L'articolo 15 al comma 4, proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente e al comma 5 ne dispone la relativa copertura degli oneri.

La disposizione in esame si riferisce allo svolgimento delle attività istruttorie affidate ad un gruppo di lavoro appositamente istituito presso il Ministero dell'ambiente concernenti l'adozione dei decreti specifici di end of waste, ovvero quei decreti che, ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto « caso per caso per specifiche tipologie ». In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona – PAP), e il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); si ha inoltre notizia della adozione del D.M.

relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.

La relazione illustrativa alla disposizione di proroga afferma che la proroga è disposta tenuto conto dei ritardi, anche a causa dell'emergenza COVID-19, nella costituzione del gruppo di lavoro.

L'articolo 15, comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.

Il citato articolo 219, comma 5, primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Tale formulazione della disposizione deriva dalla recente novella operata in sede di recepimento delle direttiva europea rientranti nel pacchetto economia circolare, con la quale è stato eliminato il rinvio ad un apposito decreto ministeriale (che era mai stato emanato).

La relazione illustrativa alla norma qui in esame afferma come la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in vigore « senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati », rilevando problemi applicativi e anche in relazione all'ingenerare la « necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile ». La relazione stessa ricorda come, nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al decreto legislativo n. 116 del 2020, fosse infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente (mai emanato), mentre nella attuale formulazione si detta una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di prov-

vedimenti attuativi e senza un regime transitorio.

Ricorda altresì che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi – nell’ottica dell’economia circolare – di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltretutto di informazione al consumatore. In particolare, la « direttiva imballaggi » 2018/852 stabilisce l’obbligo di etichettatura dei medesimi imballaggi, entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati.

Infine, l’articolo 17 stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.

La norma in esame prevede, inoltre, che, per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno, collegato agli eventi sismici avvenuti nel Centro-Italia nel 2016-2017, e per quelli da realizzare nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.

La disposizione in esame prevede altresì che il comune, avvalendosi degli strumenti previsti per gli interventi ricostruttivi dall’articolo 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012, possa sostituirsi al privato inadempiente.

Si riserva di formulare una proposta di parere all’esito del dibattito.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, si riserva di prendere la parola nel prosieguo dell’esame.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

C. 2786 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che le relazioni tra Italia e Grecia sulla delimitazione della zona della piattaforma continentale sono state già definite attraverso l’Accordo, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 e ratificato dalla legge 23 maggio 1980, n. 290.

L’Accordo in esame conclude quindi ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l’Italia e la Grecia e potrà valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l’Italia e altri Paesi vicini. Ad oggi, nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d’acqua nel mare Ionio.

Con riferimento all’istituzione di zone di protezione ecologica, vale la pena ricordare che a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, il nostro Paese, con legge 8 febbraio 2006, n. 61, ha autorizzato l’istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l’Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione del-

l'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico. È in corso di esame presso il Senato la proposta di legge C2313 Di Stasio sulla quale si è espressa anche la Commissione, approvata dalla Camera, volta all'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

Come detto, né l'Italia né la Grecia hanno ancora proclamato una zona economica esclusiva (ZEE). La delimitazione del confine delle zone marittime prima della dichiarazione della zona economica esclusiva ha il fine di evitare possibili contestazioni dopo la sua creazione e situazioni di incertezza, per gli Stati costieri e gli Stati terzi, circa la titolarità di diritti in determinate acque.

Merita precisare, al riguardo, che ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, la zona economica esclusiva per poter divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale, a differenza della piattaforma continentale che esiste ipso iure e sulla quale i diritti appartengono allo Stato costiero ab origine e perciò non hanno bisogno di proclamazione.

Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte (analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale) deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione. È stato, infatti, superato il concetto di linea mediana stabilito nella Convenzione di Ginevra, essendosi invece imposto – con la Convenzione di Montego Bay – il raggiungimento di una « soluzione equa ». Nella ZEE lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo.

Passando ad una breve analisi del contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di cinque articoli. Nel pream-

bolo le Parti, in spirito di buon vicinato e cooperazione, si dichiarano consapevoli di dover definire le rispettive zone marittime nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, cui l'Italia e la Grecia entrambe aderiscono; e affermano altresì la validità dell'Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

L'articolo 1 definisce quindi le coordinate della linea di confine, estendendo alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale nel 1977 con il citato Accordo italo-ellenico, prevedendo altresì che essa sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi di delimitazione dei confini con gli Stati vicini. L'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante è, come accennato poc'anzi, una soluzione in linea con la preponderante prassi internazionale.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona marittima nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo in esame, d'informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

In base all'articolo 3 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea nonché le disposizioni relative ai diritti, libertà e doveri degli altri Stati nella Zona economica esclusiva di una delle Parti.

L'articolo 4 disciplina le modalità di soluzione delle controversie.

Infine, l'articolo 5 sottopone l'Accordo a ratifica.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso, come di consueto, contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Ricorda che l'unica zona di protezione ecologica attualmente istituita dall'Italia,

che interessa la parte settentrionale del Tirreno e le acque a ovest della Sardegna, è stata creata dopo aver negoziato il confine marino con la Francia; potrebbe quindi darsi che l'Italia abbia intenzione di proclamare un'altra zona di protezione ecologica nel mare Ionio. Giudica tuttavia possibile che l'accordo in esame prelude ad una vera e propria zona economica esclusiva italiana come previsto dalla citata proposta di legge a firma della collega Di Stasio, approvata in prima lettura alla Camera.

Ritiene importante la pubblicazione integrale di tutti i documenti dell'accordo di Atene del 9 Giugno 2020 nonché che si proponga nelle sedi opportune l'istituzione di protocolli che permettano la partecipazione preventiva del pubblico alle decisioni, rifacendosi per tali aspetti alla Convenzione di Aarhus.

Quanto ai diritti di pesca nella zona economica esclusiva e nel mare territoriale, appaiono pienamente compatibili con il diritto del mare, codificato nella CNUDM, restando tuttavia da verificare se siano anche pienamente in conformità con il diritto dell'Unione Europea.

Osserva che sia la proposta in esame che l'AC 2313 Di Stasio sono prevalentemente basati su considerazioni di carattere economico e geopolitico, in relazione alla difesa di interessi economici, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento di risorse energetiche o la costruzione di infrastrutture per la distribuzione dell'energia, non contenendo riferimenti alla tutela

ambientale e alla riduzione dell'inquinamento, alla sovranità energetica, né alla partecipazione del pubblico.

Propone pertanto di integrare l'atto in esame con considerazioni di carattere ambientale, con particolare riguardo alla protezione *dell'habitat* marino, alle zone protette marine internazionali, alle limitazioni allo sfruttamento delle risorse, alla verifica della possibilità di esercizio delle VIA nelle ZEE.

In ultimo, rileva che l'accordo si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche, sono in corso ripartizioni delle aree d'influenza, dei ricchi giacimenti di idrocarburi, gasdotti, rotte commerciali e quote di mercato a beneficio degli interessi dei rispettivi Stati. In particolare osserva che esso sembra costituire una risposta all'accordo sulla ZEE firmato lo scorso novembre dal governo turco e dal governo nazionale di Tripoli che si sovrappone all'isola greca di Creta, con criteri apparentemente non critici.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere in esito al dibattito.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, si riserva di prendere la parola nel prosieguo dell'esame.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04737 Formentini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.	
5-04778 Gelmini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano	87
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	90
5-04962 Del Basso De Caro: Aggiudicazione di una gara di appalto per lavori nel porto di Taranto	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) e dell'Associazione Trasporti (ASSTRA)	88
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)	88
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Uniti per l'Italia Bus turistici (in videoconferenza), del Comitato Bus turistici italiani e di FAI Trasporto persone	89
AVVERTENZA	89

INTERROGAZIONI

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.20.

5-04737 Formentini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.

5-04778 Gelmini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Erica MAZZETTI (FI) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione Gelmini n. 5-04778.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica assai insoddisfacente.

Ricorda come il Comune di Desenzano non sia interessato solo da importanti flussi turistici ma nell'attuale fase pandemica conti comunque un numero elevato di pendolari sia lavoratori che studenti che devono raggiungere le città di Milano e Verona e che allo stato non dispongono di collegamenti ad alta velocità in orari funzionali alle citate attività. Nel sottolineare l'importanza di un'organizzazione dei collegamenti ferroviari che tenga conto anche delle esigenze di tutela dell'ambiente disincentivando il ricorso a mezzi di trasporto privati, auspica che il governo possa continuare a monitorare l'evolversi delle descritte criticità e che vengano assunte le necessarie determinazioni dagli organismi competenti.

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo. Evidenzia, al riguardo, che il comune di Desenzano è il più grande del lago di Garda con importanti flussi di lavoratori pendolari e di studenti verso le principali città e non solo flussi turistici, peraltro ora del tutto interrotti. Auspica quindi iniziative urgenti, concordate con la Regione, al fine di predisporre un piano di collegamenti ferroviari con la previsione di orari funzionali allo svolgimento di attività lavorative e di studio, tenendo conto degli attuali flussi in uscita degli utenti, anche al fine di disincentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto privato a tutela dell'ambiente.

5-04962 Del Basso De Caro: Aggiudicazione di una gara di appalto per lavori nel porto di Taranto.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che in questa sede si è limitato a

riportare gli elementi informativi forniti dall'Autorità di sistema portuale di Taranto. Nel sottolineare la mancanza di un'accurata istruttoria da parte dagli uffici competenti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia come la sentenza citata sia stata adottata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha enunciato un chiaro principio di diritto a cui l'Autorità portuale di Taranto si è invece sottratta. Segnala, al riguardo, la rilevanza dei requisiti di capacità finanziaria nel procedimento di aggiudicazione della gara di appalto. Dopo avere evidenziato l'inconsueta rapidità con cui è stato liquidato il primo stato avanzamento lavori (SAL) all'inizio dell'agosto 2020, conclude sottolineando come, a suo avviso, nel procedimento vi sia stato un evidente atteggiamento di favore nei confronti di un soggetto a scapito di un altro.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 gennaio 2021.

Audizioni informali sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia Federale dei Trasporti e Servizi (AGENS), dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) e dell'Associazione Trasporti (ASSTRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.45.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Uniti per l'Italia Bus turistici (in videoconferenza), del Comitato Bus turistici italiani e di FAI Trasporto persone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03929 Maccanti: Aumento dei collegamenti aerei tra Roma e Torino.

ALLEGATO 1

5-04737 Formentini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.**5-04778 Gelmini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente all'interrogazione n. 5-04737 dell'onorevole Formentini e n. 5-04778 dell'onorevole Gelmini in quanto vertono su analogo argomento.

In premessa ricordo che Trenitalia svolge due tipi di servizi: il primo è a mercato, quindi a rischio di impresa, in cui rientrano i collegamenti Alta Velocità; il secondo è invece un servizio pubblico che l'impresa ferroviaria svolge in forza di appositi contratti stipulati con lo Stato, per il servizio universale di lunga percorrenza, e con le Regioni/Province autonome, per i servizi regionali e locali.

Per i collegamenti Alta Velocità, fin dall'inizio della pandemia Trenitalia ha modulato la propria offerta, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure adottate dal Governo, per rispondere alla domanda di trasporto in un contesto sanitario in costante evoluzione.

Infatti, mentre nella fase acuta dell'emergenza Covid i collegamenti Alta Velocità lungo la linea trasversale Torino-Venezia sono stati ridotti a una sola coppia di treni al giorno, a partire dall'avvio della Fase 2, il numero dei collegamenti Alta Velocità è stato progressivamente incrementato, arrivando, per quanto riguarda l'intera offerta delle Freccie, fino al 77 per cento dell'offerta pre-Covid, e ripristinando la fermata delle Freccie nella stazione di Desenzano del Garda.

Con particolare riferimento a Desenzano, Trenitalia evidenzia che in epoca pre-covid nella stazione erano previste 27 fermate di treni Freccia con un bacino di utenza di circa 300.000 viaggiatori all'anno.

In particolare, da luglio a novembre 2020, la stazione di Desenzano è stata servita quotidianamente da 10 treni Frecciarossa che effettuano il collegamento tra Torino/Milano e Venezia/Udine, cui si sono aggiunti altri due treni internazionali operanti sulla tratta Roma-Milano-Vienna-Monaco, per complessivi 12 collegamenti a mercato.

Successivamente, in considerazione dell'incremento della diffusione del virus COVID-19 e in coerenza con le misure di contenimento adottate dal Governo, è stato necessario procedere ad una riprogrammazione dei servizi che hanno comportato la riduzione sull'intero territorio nazionale dell'offerta dei servizi Alta Velocità e, dunque, anche del numero delle Freccie con fermata nella stazione di Desenzano del Garda.

A decorrere dal 13 dicembre 2020 e con l'entrata in vigore dell'orario invernale, le fermate effettuate nella stazione di Desenzano sono 6 al giorno.

Ovviamente, così come già avvenuto nello scorso 2020, Trenitalia provvederà a modulare il volume dell'attuale offerta in considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica.

ALLEGATO 2

5-04962 Del Basso De Caro: Aggiudicazione di una gara di appalto per lavori nel porto di Taranto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha comunicato quanto segue.

L'opera di rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 nel porto di Taranto rientra tra quelle indicate nel dPCM 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario straordinario del porto di Taranto.

Con decreto del Commissario straordinario del 4 novembre 2016, n. 105, l'Autorità Portuale di Taranto indicava una procedura aperta per l'affidamento dei sopra menzionati lavori.

In particolare, con specifico riferimento alla procedura di gara, si evidenzia che:

l'importo a base d'asta era di euro 22.204.475,08, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

la stazione appaltante indicava come criterio di selezione dell'aggiudicatario quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddividendo il relativo punteggio in punti 70 per l'offerta tecnica, punti 20 per l'offerta economica e punti 10 per l'offerta tempo (art. 9 del Disciplinare di gara).

All'esito di detta procedura, la società Doronzo Infrastrutture s.r.l. si classificava provvisoriamente al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 96,780, l'ATI CCC Cantieri Costruzioni Cemento spa/Gianni Rotice srl al 2° posto con un punteggio di 90,266 e la RCM Costruzioni al 3° posto con un punteggio di 85,377 (verb. n. 7 del 26 luglio 2017).

Con delibera n. 133 del 4 aprile 2018 è stata disposta l'aggiudicazione - ex articolo 32, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50/2016 - in favore della società Doronzo Infrastrutture, per l'importo di euro

13.704.721,86 per lavori oltre euro 439.893,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per il tempo di esecuzione di 390 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi.

In data 20 aprile 2018, con decreto n. 43 l'ATI CCC veniva esclusa dalla procedura e, per l'effetto, la graduatoria finale della gara rimodulata con la collocazione della R.C.M. al secondo posto.

In data 17 luglio 2018, l'Autorità, in applicazione dell'art. 89, comma 3, del codice dei contratti, avviava nei confronti della società aggiudicataria Doronzo Infrastrutture il procedimento di sostituzione dell'ausiliario Consorzio Stabile Vitruvio, privo del requisito di carattere generale afferente alla regolarità tributaria.

Con nota del 31 luglio 2018, la società aggiudicataria inviava la documentazione richiesta dalla stazione appaltante e indicava quale nuovo ausiliario il Consorzio Stabile Alveare Network.

L'Autorità di sistema portuale, con nota del 10 dicembre 2018, preannunciava di ritenere non veritiera la dichiarazione del predetto Consorzio Stabile nella parte in cui indicava la società G.W.I. s.r.l. ai fini del raggiungimento del requisito della cifra d'affari in lavori (un importo non inferiore a euro 44.408.950,16 - pari a 2 volte l'importo totale dell'appalto, compresi gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza) - nel triennio antecedente al bando - oggetto del contratto di avvalimento.

La società aggiudicataria formulava le proprie osservazioni in data 20 dicembre 2018.

In data 4 gennaio 2019 l'Autorità - valutate le osservazioni pervenute dalla società Doronzo Infrastrutture ed acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Lecce – disponeva l’annullamento d’ufficio ex articolo 21-*novies* della legge n. 241/1990 della propria delibera n. 133/2018 e di tutti gli atti conseguenti.

Conseguentemente, veniva disposta l’esclusione della società Doronzo Infrastrutture dalla procedura di gara, avendo il soggetto designato dall’aggiudicatario quale ausiliario (Consorzio Stabile Alveare Network) reso dichiarazioni mendaci, ai sensi del combinato disposto degli articoli 80, comma 5, lettera *f-bis*) e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.

L’Autorità, con successivo decreto n. 11 dell’11 gennaio 2019, procedeva alla rimodulazione della graduatoria di gara, con conseguente collocazione della società RCM Costruzioni al primo posto.

La società Doronzo Infrastrutture impugnava il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Puglia Lecce, il quale, con sentenza n. 846/19, respingeva il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’esclusione dalla gara della società ricorrente.

Avverso la sentenza di primo grado, la società Doronzo Infrastrutture proponeva appello al Consiglio di Stato.

Non essendo stata sospesa la suindicata sentenza del TAR Lecce n. 846/19, e al fine di non procrastinare ulteriormente l’avvio dell’intervento, con decreto n. 81 dell’8 luglio 2019, l’Autorità disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società RCM Costruzioni.

Detto decreto di aggiudicazione veniva impugnato sia dalla società Doronzo Infrastrutture che dall’ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento spa/Gianni Rotice srl (inizialmente classificatasi al secondo posto della graduatoria).

Il TAR Puglia Lecce, ritenuta la carenza di legittimazione dei ricorrenti nonché la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, respingeva le domande cautelari di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato.

Decorso il periodo di *stand still* di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, in data 9 settembre 2019, l’Autorità e la società RCM sottoscrivevano il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dei lavori.

Con ordinanza n. 2332 del 9 aprile 2020, la Sezione V del Consiglio di Stato, in relazione all’appello proposto dalla società Doronzo Infrastrutture avverso la sentenza del T.A.R. Lecce n. 846/2019 ha deferito all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere *c)* e *f-bis* del comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 16/2020, pubblicata in data 28 agosto 2020, ha enunciato – CITO LETTERALMENTE – « i seguenti principi di diritto:

la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera *c)* ora *c-bis*) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;

la lettera *f-bis*) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera *c)* ora *c-bis*) della medesima disposizione ».

In applicazione dei principi sopra richiamati, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla Doronzo Infrastrutture ed in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, dichiarava illegittima e conseguentemente annullava l'esclusione dalla gara disposta dall'Autorità di Sistema Portuale nei confronti di detta società.

L'Autorità di Sistema Portuale, in esecuzione della sentenza n. 16/2020, con decreto n. 79 del 1° ottobre 2020 ha:

disposto l'annullamento del proprio provvedimento n. 103 del 4 gennaio 2019;

disposto l'esclusione della società Doronzo Infrastrutture dalla gara ex articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, all'esito della valutazione sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico, come richiesto dalla sentenza di annullamento del Consiglio di Stato;

confermato la rimodulazione della graduatoria di gara di cui al proprio decreto n. 11/19.

In particolare, sulla base degli elementi forniti dall'Autorità, si rappresenta che la nuova esclusione sarebbe stata determinata dalla constatazione dell'esistenza di una serie di criticità nell'offerta stessa formulata, ritenuti dalla medesima Autorità tali da incidere sull'idoneità, lealtà, correttezza e affidabilità della società medesima.

Il decreto n. 79/2020 è stato impugnato dalla società Doronzo Infrastrutture dinanzi al T.A.R. Puglia-Lecce e l'udienza di trattazione del giudizio è fissata per domani 13 gennaio 2021.

Tanto rappresentato, stante la pendenza di procedimenti giudiziari relativi alla legittimità dell'operato dell'Autorità di Sistema Portuale in ordine all'affidamento dei lavori in parola, eventuali iniziative da parte del Ministero non potranno che essere assunte se non all'esito della definizione di detti giudizi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05236 Rizzetto: Presunti ritardi nella definizione delle procedure per la verifica da parte dell'INPS dei requisiti dei percettori di Reddito di cittadinanza	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-05237 Zangrillo: Iniziative in materia di riforma del sistema dei centri per l'impiego	95
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	99
5-05238 Durigon: Salvaguardia dei livelli occupazionali in vista della fase <i>post</i> pandemia ...	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	101
5-05239 Barzotti: Iniziative per la disciplina dell'attività dei creatori di contenuti per <i>internet</i> (cd. <i>stremaer</i>)	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	102

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria	96
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-05236 Rizzetto: Presunti ritardi nella definizione delle procedure per la verifica da parte dell'INPS dei requisiti dei percettori di Reddito di cittadinanza.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, con la quale intende sapere

dal Governo quale sia lo stato di avanzamento delle procedure volte a consentire il controllo della regolarità dei titoli per l'accesso al Reddito di cittadinanza, rispetto alla situazione di grave ritardo descritta dal rappresentante del Governo in risposta alla sua interrogazione n. 5-05184, lo scorso 17 dicembre.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, rileva che la risposta non aggiunge nulla al quadro della situazione già noto, anzi certifica che, fino a quando non sarà perfezionata la convenzione proposta dal Ministero della giustizia all'INPS, non sarà possibile verificare i dati del ca-

sellario giudiziale dei percettori del Reddito di cittadinanza, per accertarne i requisiti. Fino ad oggi, tali controlli sono stati condotti solo grazie alla buona volontà della Guardia di finanza, che sta dimostrando quanto sia alto il numero di delinquenti che beneficiano del sussidio non avendone titolo, a fronte della sempre più vasta platea di soggetti che, colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia, reclamano giustamente l'aiuto dello Stato. Pertanto, auspica che si metta fine all'assegnazione « a pioggia » del Reddito di cittadinanza, di cui non mette in discussione la finalità, sottolineando la necessità di modificare i criteri di assegnazione, oggi vaghi e facilmente aggirabili.

5-05237 Zangrillo: Iniziative in materia di riforma del sistema dei centri per l'impiego.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali provvedimenti intende adottare per il potenziamento delle politiche attive del lavoro e, in particolare, dei centri per l'impiego, chiamati a essere il fulcro della ripresa del mercato del lavoro.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo ZANGRILLO (FI), ringraziando la sottosegretaria, non può non condividere l'elenco delle buone intenzioni contenuto nella risposta da lei fornita, ma, mettendo da parte il suo ruolo di opposizione e rinunciando a ogni polemica, sottolinea che sono già due anni che il Governo proclama l'importanza dei centri per l'impiego, senza che alle parole siano seguiti i fatti. Anche il programma di potenziamento del personale dei centri per l'impiego non può essere confrontato con i numeri ben più alti che riguardano il personale dei centri per l'impiego delle economie europee più avanzate. Sono necessari significativi investimenti, inoltre, non solo sul numero delle persone da reclutare, ma anche sulla loro formazione e sulla tecnologia da mettere a loro disposizione. Invita, quindi, il Governo a mettere

da parte la propaganda e ad attrezzarsi, anche per fronteggiare le conseguenze devastanti dello sblocco dei licenziamenti a partire dal prossimo marzo.

5-05238 Durigon: Salvaguardia dei livelli occupazionali in vista della fase *post* pandemia.

Elena MURELLI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione volta a sapere dal Governo, nel momento in cui se ne paventa la crisi e viste le notizie che danno la Ministra del lavoro e delle politiche sociali in procinto di essere sostituita, quali misure intenda adottare per fronteggiare le conseguenze della imminente fine del blocco dei licenziamenti, ricordando che la sua parte politica propone, in particolare, l'estensione a tutto il territorio italiano dell'esonero contributivo, attualmente previsto solo per le assunzioni effettuate al Sud.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena MURELLI (LEGA), pur ringraziando la sottosegretaria, esprime perplessità su alcuni punti della sua risposta, con particolare riferimento ai preannunciati investimenti nella digitalizzazione e nella *green economy*, che fino a ora non hanno dato i frutti sperati, nonché sull'operatività di tavoli di confronto e osservatori, che dovrebbero essere già operativi. Al contrario, su un tema fondamentale come quello della formazione, il Governo non fa nessuna proposta e nemmeno la legge di bilancio 2021 contiene previsioni in materia. Sottolinea, infine, la necessità di intervenire tempestivamente, anche per tenere il passo con le economie più avanzate, come quella cinese, già in ripresa, nonostante la crisi mondiale causata dalla pandemia.

5-05239 Barzotti: Iniziative per la disciplina dell'attività dei creatori di contenuti per *internet* (cd. *streamer*).

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Go-

verno quali misure intenda adottare per una prima regolamentazione della figura dei cosiddetti *streamer*, che lavorano per le piattaforme *web*, creando contenuti a cui si collegano milioni di persone simultaneamente.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara parzialmente soddisfatta, avendo appreso dell'intenzione del Governo di adottare una prima regolamentazione della nuova professionalità, nei termini specificati nella risposta. Auspica, tuttavia, una riflessione più approfondita, soprattutto sulle tutele da prevedere, tenendo conto della partico-

larità degli *streamer* e del fatto che il fenomeno si sta sviluppando esclusivamente nel settore privato.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-05236 Rizzetto: Presunti ritardi nella definizione delle procedure per la verifica da parte dell'INPS dei requisiti dei percettori di Reddito di cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente lo scambio di dati tra Inps e Ministero della Giustizia ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Al riguardo, ritengo doveroso preliminarmente sottolineare che l'impegno dell'Inps nell'implementazione di un sistema di controlli integrato per garantire al meglio il rispetto delle norme che disciplinano la concessione e la erogazione del Reddito di cittadinanza, valorizzando il patrimonio informativo a disposizione, è stato tempestivo ed è costante.

A riprova di ciò, secondo quanto riferito dall'istituto, a fronte di circa 3.200.000 domande trasmesse fino ad oggi (ivi incluse le domande di rinnovo), oltre 850.000 sono state respinte, mentre oltre 313.000 sono state poste in decadenza. Inoltre, circa 19.000 sono state le revoche a seguito di verifica successiva di mancato possesso di uno o più requisiti, mentre circa 4.000 sono state le domande poste in decadenza in base a verifiche sul rispetto dei requisiti in itinere, anche a seguito di verbali ispettivi.

L'Inps ha, altresì, reso noto che, a partire da aprile 2019, inoltre, sono stati puntualmente gestiti circa 1.300 provvedimenti giudiziari di sospensione ex articolo 7-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ulteriori verifiche a campione sono state effettuate sulle autocertificazioni rese in virtù di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, decreto-legge n. 4/2019, in quanto i requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni (ad eccezione di quelli economici che si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento della domanda), si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunica-

zione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. È stata altresì avviata una intensa collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare fornendo sin dal mese di maggio 2019 i dati dei nuclei beneficiari al Nucleo Antifrode del Comando Generale della Guardia di Finanza, permettendo l'attivazione di una importante attività di *intelligence* che ha consentito l'individuazione di percettori indebiti, per i quali si è provveduto alla revoca della prestazione.

Con specifico riferimento al quesito posto in ordine alla Convenzione con il Ministero di Giustizia, le interlocuzioni avviate dall'Inps hanno prodotto due effetti significativi:

a) l'invio di una nota circolare a tutti gli Uffici giudiziari volta a standardizzare i processi di comunicazione dei provvedimenti ex articolo 7-ter del decreto-legge 4/2019;

b) l'invio della proposta di Convenzione CERPA per l'accesso puntuale al Casellario giudiziale la cui attuazione permetterà un primo avvio delle verifiche necessarie per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle norme.

Voglio evidenziare che, in virtù di tale Convenzione, l'Inps sarà in grado verificare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le autodichiarazioni rese in sede di presentazione delle istanze per l'erogazione dei benefici, con riferimento alle informazioni in possesso dell'Autorità Giudiziaria.

L'Inps ha precisato, inoltre, che alla predetta Convenzione, per la quale sono stati forniti agli uffici competenti i necessari e immediati riscontri, dovrà fare seguito una

Convenzione apposita per il Reddito di cittadinanza, atteso che l'ampia platea dei beneficiari richiede un controllo di tipo massivo da svolgere nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la *privacy* e recepite nel disciplinare adottato dall'Inps.

Infine faccio presente che nelle more della definizione di tale Convenzione, l'Inps ha rafforzato la collaborazione con la Guar-

dia di Finanza per l'ulteriore incremento dell'attività di controllo a posteriori anche con particolare riferimento alle dichiarazioni rese relativamente all'assenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, oltre che relativamente allo stato detentivo.

ALLEGATO 2

5-05237 Zangrillo: Iniziative in materia di riforma del sistema dei centri per l'impiego.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sull'azione di rafforzamento dei Centri per l'impiego che svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della ripartenza dell'occupazione lavorativa, soprattutto in questo periodo.

Al riguardo, non posso non evidenziare che gli effetti socioeconomici del Coronavirus sono stati e sono tutt'ora determinanti. Ma grazie alle misure introdotte dal Governo l'Italia è riuscita a contenerli e a non subirli. Adesso, con l'inizio della campagna vaccinale, possiamo e dobbiamo ripartire. Le risorse europee, insieme a quelle stanziare con la legge di Bilancio, ci danno l'opportunità di fare in modo che il lavoro sia più equo e meno precario.

Al riguardo, tra i diversi obiettivi che il Ministero del lavoro intende portare avanti, si colloca la riforma delle politiche attive.

Tale riforma deve puntare – a partire dai lavoratori più fragili, quali possono considerarsi i beneficiari del Reddito di cittadinanza – ad individuare percorsi di presa in carico personalizzata, con un chiaro *assessment* dei bisogni di competenze in un contesto di rafforzamento dell'offerta formativa disponibile sul territorio, mobilitando i diversi attori anche in forma di partenariato pubblico-privato.

Un ruolo imprescindibile da questo punto di vista è quello giocato dai centri per l'impiego, il cui rafforzamento – anche di natura infrastrutturale – è stato oggetto di un Piano straordinario connesso all'istituzione del Reddito di cittadinanza, aggiornato nel corso del 2020. Il Piano e la sua declinazione in Piani attuativi regionali – andrà attentamente monitorato al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci si è posti in questa legislatura, considerato che nel corso di un triennio il personale dei

centri per l'impiego raddoppierà per effetto delle risorse rese disponibili a livello nazionale. Andrà posta particolare attenzione – sulla base anche delle risorse che eventualmente verranno rese disponibili nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza – alle forme di integrazione con i servizi sociali territoriali, oggetto di specifica raccomandazione da parte della Commissione Europea nell'ambito della Strategia EU 2020, in una prospettiva che impone una maggiore prossimità degli interventi.

Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi sociali dei comuni è infatti essenziale, considerato che le famiglie con maggiori fragilità tipicamente necessitano di una progettazione complessa per il raggiungimento degli obiettivi di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Pertanto, in tale ottica l'impegno del Ministero sarà dedicato in particolare alla piena implementazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per il coordinamento rispettivamente dei centri per l'impiego e dei Comuni. Tali piattaforme saranno sviluppate nell'ambito del sistema informativo del Reddito di cittadinanza per favorire l'implementazione omogenea della misura nell'intero territorio nazionale quale livello essenziale delle prestazioni sociali.

L'azione di rafforzamento dei centri per l'impiego, così come dei servizi sociali proseguirà con una rinnovata programmazione degli interventi a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per la lotta alla povertà e delle risorse europee del PON Inclusione.

Infine, voglio ricordare che il Piano straordinario di potenziamento, adottato con Decreto del Ministro del Lavoro del 28

giugno 2019 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

Il Piano di potenziamento ha destinato specifiche risorse per l'assunzione di 3.000 unità di personale dei CpI nel 2020, ulteriori risorse sono previste per l'annualità 2021 destinate all'assunzione di 3.000 unità di personale nonché alla stabilizzazione dei 1.600 addetti a tempo determinato assunti in attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro del 21 dicembre 2017.

Infine, il piano prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse a copertura degli

oneri di gestione dei CpI per l'anno 2021. Le risorse stanziare nel triennio prevedono l'assunzione in organico di 11.600 unità di personale che si andranno ad aggiungere alle 7.852 unità censite alla fine del 2018. Concludo, pertanto rassicurando gli Onorevoli interroganti che si sta procedendo all'implementazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete (pubblici e privati) ivi comprese le agenzie per il lavoro private.

ALLEGATO 3

5-05238 Durigon: Salvaguardia dei livelli occupazionali in vista della fase *post* pandemia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali in questa fase *post* pandemia.

Al riguardo voglio sottolineare che le dinamiche in atto nel mercato del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica produrranno cambiamenti destinati a durare nel tempo, oltre che ad accelerare processi di trasformazione strutturale già in atto (si pensi alla digitalizzazione e alla transizione verde). Il periodo che abbiamo davanti sarà caratterizzato quindi dalla necessità di accompagnare il cambiamento con decisioni il più possibile « informate », dotandosi di strumenti che permettono di identificare con dettaglio – innanzitutto settoriale e territoriale – le dinamiche in atto e i fabbisogni che ne conseguono. Andrà quindi reso operativo l'Osservatorio del mercato del lavoro e promossa la costituzione di analoghe strutture a livello territoriale da coordinare in una Rete nazionale, al fine di orientare il riallineamento delle competenze, superare gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, valutare l'efficacia delle politiche.

In tale contesto, quale misura di protezione e sviluppo del mercato del lavoro, risulta fondamentale la valorizzazione ed il rafforzamento delle politiche attive. Un primo passo lo abbiamo già compiuto inserendo nella legge di bilancio per il 2021, oltre alla « Decontribuzione Sud » una decontribuzione al 100 per cento per le assunzioni di giovani e donne disoccupate. Inoltre per poter salvaguardare i livelli occupazionali occorre agire su due fronti.

Il Ministero del lavoro mira a creare nuove opportunità di lavoro investendo bene le risorse che abbiamo a disposizione. Si

pensi, in particolare, ai settori del digitale e a quello dell'economia ecosostenibile. Dall'altro, è necessario accompagnare la crescita con un piano straordinario di politiche attive che assicuri ai lavoratori le competenze necessarie per poter cogliere appieno queste opportunità.

Il primo tassello di questo piano è il Fondo nuove competenze, uno strumento creato per permettere alle aziende di riqualificare i propri dipendenti con l'aiuto dello Stato. A poco più di un mese dal suo avvio, sono già oltre 48 mila i lavoratori coinvolti che, a parità di salario e senza alcun onere per le imprese, svolgeranno 4 milioni e mezzo di ore di formazione. Lo scopo principale è quello di rendere sempre più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro migliorando la qualità di tali sistemi, attraverso processi di acquisizione e di riconoscimento delle competenze, favorendo lo sviluppo di nuove professionalità sfruttando le potenzialità dell'apprendimento.

Infine voglio segnalare due progetti: il primo è la Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori. Si tratta di uno strumento che inserisce i cittadini disoccupati e i percettori di sostegno al reddito in percorsi di politiche attive costruiti sulle loro specifiche necessità, aumentandone le possibilità di occupazione.

Il secondo progetto è la riforma degli ammortizzatori sociali su cui, a breve è previsto il confronto con le parti sociali, con l'obiettivo di arrivare velocemente alla sua approvazione.

Reso attivo, il sistema degli ammortizzatori sociali, verrà collegato alla formazione e all'acquisizione di nuove competenze contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-05239 Barzotti: Iniziative per la disciplina dell'attività dei creatori di contenuti per *internet* (cd. *streamer*)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla tutela dei cosiddetti *Streamers*.

Al riguardo, voglio evidenziare, sin da subito, che si tratta di attività lavorative che solo di recente si caratterizzano per diffusione e intensità della prestazione.

Ciò premesso, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro – il Ministero che rappresento, dopo un approfondito esame della questione e laddove richiesto, potrà valutare la possibilità di estendere anche a tali categorie di lavoratori i principi e le tutele recentemente introdotte per i lavoratori dipendenti dalle piattaforme digitali adibiti alle consegne a domicilio.

Voglio ricordare, infatti, che con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (cosiddetti *riders*) delle piattaforme digitali.

La circolare, infatti evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai *riders* autonomi una serie di diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile con la tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alla X e XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	105

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alla X e XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che le Commissioni di merito intendono votare il mandato al relatore nella giornata di domani. Nel ricordare che nella seduta del 22 dicembre scorso, in

qualità di relatore, ha illustrato i contenuti del decreto-legge in discussione, passa ad illustrare una proposta di parere favorevole con una condizione, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato*).

In particolare evidenzia che la condizione, recependo i rilievi pervenuti dai colleghi, è volta ad includere tra i destinatari del contributo a fondo perduto previsto all'articolo 2 del provvedimento, i soggetti che operano nel settore di produzione della birra, con particolare riferimento ai piccoli birrifici artigianali, nell'ambito della filiera degli eventi del vino e nel settore dell'ittiturismo.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) pur condividendo alcune misure previste nel decreto-legge in esame con riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria, manifesta, a nome del suo gruppo, una posizione di contrarietà al provvedimento nel suo complesso per l'inadeguatezza degli strumenti messi in campo per fronteggiare l'emergenza economica. Sottolinea, in particolare, come anche il decreto-legge in oggetto non risolva il problema dell'estrema complessità e dell'eccessiva lungaggine delle procedure amministrative legate all'erogazione dei ristori, evidenziato dalle notevoli difficoltà

riscontrate dai ristoratori nell'aver accesso alle risorse stanziare con il Fondo per la filiera della ristorazione dal decreto-legge cosiddetto Rilancio. Si domanda inoltre se tali ristoratori abbiano prodotto un effettivo incentivo alla commercializzazione dei prodotti *made in Italy* nell'ambito della filiera agroalimentare.

Apprezza il contenuto della condizione formulata nella proposta di parere del relatore con la quale si intende richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di estendere il contributo a fondo perduto agli operatori dei birrifici artigianali e della filiera degli eventi del vino. In relazione al settore dell'ittiturismo osserva che il vero problema del quale

anche la Commissione Agricoltura dovrà farsi carico è legato alla chiusura, in taluni casi purtroppo definitiva, di attività legate al canale Horeca che è fondamentale per l'intera filiera agroalimentare, chiusura della quale l'ittiturismo risentirà soprattutto nel periodo estivo.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il presente decreto-legge, come sottolineato nella relazione illustrativa, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramento nel periodo festivo, e per garantire, nell'arco di tempo delineato, specifiche misure di prevenzione del contagio;

il provvedimento contempla anche misure di immediato sostegno per le attività dei servizi di ristorazione, che sono tra quelle più duramente colpite dalla pandemia tuttora in corso;

in particolare, l'articolo 2 del provvedimento introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, non superiore a 150.000 euro, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici puntualmente individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma;

tale contributo viene riconosciuto nell'ambito del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » previsto dalla Commissione Europea;

rilevato che:

è necessario ampliare la platea dei soggetti cui spetta l'erogazione del predetto ristoro, includendovi le attività di produzione di birra (codice ATECO 11.05), con particolare riferimento ai piccoli birrifici artigianali, che hanno subito perdite economiche e di prodotto pressoché totali a causa sia della chiusura dei canali Horeca, sia dell'alta deperibilità del prodotto legata ai processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

appare altresì necessario inserire nel perimetro di applicazione del provvedimento gli esercizi di somministrazione di cibi e alimenti gestiti dai pescatori (cd « *pescaturismo* » o « *ittiturismo* »), pure fortemente penalizzati dalla crisi epidemiologica in atto, che utilizzano il medesimo codice ATECO del settore pesca (03.1), non disponendo di un codice *ad hoc*; ciò anche in considerazione del fatto che tali attività sono assimilate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, a quelle agrituristiche;

a questo fine, si potrebbe prevedere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (« *Fondo per la filiera della ristorazione* »), che i soggetti che esercitano attività nel settore ittiturismo possano presentare la domanda di accesso al contributo attraverso la previsione di uno specifico codice ATECO, utilizzabile ai soli fini della procedura;

i ristori previsti dal provvedimento andrebbero, infine, assicurati anche ai soggetti titolari di partita IVA e alle imprese che operano nell'ambito della filiera degli eventi del vino (codice ATECO 702209);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano inclusi tra i destinatari del contributo di cui all'articolo 2 del provvedi-

mento i soggetti che operano: nel settore della produzione di birra (codice ATECO 11.05); nell'ambito della filiera degli eventi del vino (codice ATECO 702209); nel settore dell'ittiturismo, per questi ultimi eventualmente prevedendo l'indicazione di uno specifico codice utilizzabile a tal fine.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. COM(2020)381 final. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite X, Attività produttive, e XII, Affari sociali, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Evidenzia che il provvedimento, che si compone di 3 articoli e di un allegato, provvede, da un lato, a rafforzare, nel periodo delle festività natalizie e di inizio

anno, le misure già in vigore (ai sensi del DL n. 158/2020) per il contenimento del contagio da Covid-19 (articolo 1) e, dall'altro, a riconoscere un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione (articolo 2). L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, avvenuta il 19 dicembre 2020.

Sottolinea come di interesse per la Commissione risulti in particolare l'articolo 2, che, al comma 1, introduce un nuovo contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei titolari di partita IVA, già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, aventi attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riferiti alle attività di ristorazione, riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento. La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame per contenere la diffusione dell'epidemia. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020; essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al citato articolo 25 del D.L. n. 34/2020, e che non abbiano restituito il predetto ristoro. Ricorda che il predetto articolo 25 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta appli-

cando percentuali variabili in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che le somme sono accreditate direttamente sul conto corrente bancario o postale, per un importo pari al contributo già erogato ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 3), comunque non superiore a euro 150.000 (comma 4). Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative al trattamento fiscale del contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o IRAP), alle procedure per l'ottenimento e la corresponsione dello stesso, nonché per il controllo dei dati, l'eventuale recupero dei contributi non spettanti e l'applicazione della relativa sanzione.

Evidenzia in particolare il comma 6, che subordina l'applicazione delle disposizioni in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », che, come è noto, consente l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato.

Menziona inoltre il comma 7, che dispone in materia di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sull'apposito Fondo dello stato di previsione del MEF, istituito dall'art. 8, comma 2, del DL 149/2020, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione dei benefici previsti dal decreto stesso, e successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 154/2020, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute pubblicate nel mese di novembre 2020.

In conclusione, considerato, per quanto di competenza, che i benefici riconosciuti

dal provvedimento in esame sono subordinati al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, salvo eventuali rilievi che emergano nel corso del dibattito, propone di esprimere un parere favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

COM(2020)381 final.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 22 dicembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine, già fissato al 31 dicembre 2020, al 31 luglio 2021.

Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone quindi di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 luglio 2021.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – « Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente » (COM(2020)381 final);

premessi che:

la strategia « Dal produttore al consumatore », d'ora in avanti strategia, intende guidare la transizione dell'agricoltura verso pratiche più sostenibili, attraverso la riduzione della dipendenza da pesticidi, antimicrobici e dall'eccesso di fertilizzanti, nonché il potenziamento dell'agricoltura biologica, il miglioramento del benessere degli animali ed il ripristino della biodiversità;

la strategia ha un ruolo centrale nel *Green Deal* europeo, nella prospettiva del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;

la comunicazione sulla strategia è accompagnata da un progetto di piano di azione delle misure previste nei prossimi anni, che comprende anche l'adozione di nuovi atti legislativi e la revisione di quelli esistenti in importanti ambiti della politica agricola;

il Consiglio « agricoltura e pesca » ha approvato il 19 ottobre 2020 conclusioni sulla strategia in cui condivide l'obiettivo di sviluppare un sistema alimentare europeo

sostenibile, dalla produzione al consumo, ritenendo necessario garantire coerenza e uniformità tra le misure previste dalla strategia e la politica agricola comune, la politica comune della pesca, la politica commerciale, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le altre politiche e strategie dell'UE correlate;

considerato che:

la transizione verso sistemi alimentari sostenibili può rappresentare un'opportunità a condizione che siano tutelati la produttività e il reddito dei produttori primari, anche tenuto conto degli effetti della pandemia;

la ricerca e l'innovazione sono, inoltre, fattori chiave per l'accelerazione della transizione stessa;

rilevato che:

tra le azioni elencate nella comunicazione e nel piano allegato si prevede, in particolare, la presentazione di una proposta per un'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio obbligatoria e armonizzata nel quarto trimestre del 2022;

sul tema dell'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio (cosiddetta etichettatura fronte-pacco) si registrano posizioni divergenti a livello europeo, considerato che molti Paesi sono favorevoli all'introduzione di un sistema « a semaforo », come il cosiddetto *Nutri-score* la cui etichetta è rappresentata da una scala di colori associati a lettere per indicare la qualità nutrizionale dei prodotti;

l'Italia ha invece notificato alla Commissione europea il sistema volontario di etichettatura *NutrInform*, che si basa su un simbolo « a batteria », con il quale indicare al consumatore l'apporto energetico e nutrizionale dell'alimento per singola porzione in percentuale dell'assunzione giornaliera;

tale sistema potrebbe assicurare una corretta e trasparente informazione e permettere a ciascun consumatore scelte consapevoli, sane e sostenibili in coerenza con le finalità della strategia;

negli scorsi mesi è stato presentato, su iniziativa italiana, un *non paper*, che è stato firmato da Cipro, Grecia, Lettonia, Romania, Repubblica Ceca e Ungheria, in cui si sottolinea che un'etichetta nutrizionale armonizzata a livello europeo dovrebbe considerare gli alimenti nel contesto più generale del fabbisogno giornaliero di diete sane, ed essere volontaria;

tale documento, inoltre, propone di escludere i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché i prodotti con un unico ingrediente come l'olio d'oliva dall'etichetta nutrizionale europea;

nel Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, che si è svolto il 16 dicembre scorso, non è stato raggiunto un consenso sul progetto di conclusioni sull'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio, sui profili nutrizionali e sull'etichettatura d'origine, elaborato dalla Presidenza, anche a motivo della contrarietà espressa dall'Italia;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia tra-

smesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

a) per la realizzazione della transizione verso un sistema alimentare sostenibile dovrebbero essere prioritarie le azioni volte al sostegno del reddito dei produttori primari, nonché a destinare adeguate risorse alla ricerca e all'innovazione tecnologica;

b) per l'implementazione della strategia sarà fondamentale un coordinamento tra le autorità pubbliche a tutti i livelli di *governance*;

c) l'eventuale introduzione a livello europeo di un'etichettatura nutrizionale armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio dovrebbe basarsi su sistemi intesi a fornire una corretta e trasparente informazione sul contenuto dei nutrienti negli alimenti, sulla scorta di quanto prevede l'etichettatura « a batteria » notificata dall'Italia, anziché su sistemi che mirano a una classificazione semplicistica degli alimenti stessi sulla base di indicatori sintetici;

d) l'introduzione di un sistema di etichettatura armonizzato europeo non dovrebbe essere obbligatoria e dovrebbe comunque escludere i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, nonché i prodotti con un unico ingrediente.

ALLEGATO 2

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2835 Governo, di conversione in legge, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

preso atto che le disposizioni di cui all'articolo 2, volte a riconoscere un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riferiti alle atti-

vità di ristorazione, richiamano il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	118
DL 1/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2847 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 15 febbraio prossimo.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della

Legga auspicando che si tratti dell'ultima proroga e che l'indagine possa essere effettivamente conclusa entro il 15 febbraio e nel più breve tempo possibile.

Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con quanto dichiarato dalla collega Foscolo.

La Commissione approva la proposta della Presidente.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Parere alle Commissioni X e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S), *Presidente*, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, nel ricordare che il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge e si compone di 3 articoli, 11 commi e 1 allegato, ne riassume brevemente il contenuto.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Viene infine disposto (comma 3) che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni

di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: – hanno la partita IVA attiva; – ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame. In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale » che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula, quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 1/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19.**

C. 2847 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA (M5S), *Presidente*, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro, chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, segnala preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'emendamento 1.100 del Governo che fa confluire all'interno di quel provvedimento il decreto-legge in esame. Nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come esso consti di 7 articoli e 21 commi.

L'articolo 1 introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure « ponte » per determinare alcuni effetti restrittivi – in linea con il precedente decreto-legge n. 172 del 2020, il quale stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio –, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e dal DPCM 3 dicembre 2020. Tali misure prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo

sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione. Per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. « zona arancione »), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. « zona rossa ») è prevista la possibilità, già disposta dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione.

L'articolo 2 introduce alcuni parametri per la valutazione del rischio da definirsi con ordinanza del Ministero della salute, rispetto a quanto già previsto dai commi 16-*bis* e 16-*ter*, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, prevedendo la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. In sede di prima applicazione fino al 15 gennaio 2021 si prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza a fronte di quel livello di contagi applichi le misure della « zona arancione » in presenza di uno scenario di rischio definito, secondo i criteri di monitoraggio adottati, di « tipo 2 » e livello di rischio almeno moderato e quelle della « zona rossa » in presenza di uno scenario di « tipo 3 » e livello di rischio almeno moderato.

L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le eventuali sanzioni accessorie ivi previste.

L'articolo 4 al comma 1 prevede che, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (« zone rosse »), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del medesimo decreto nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone « gialle » e « arancioni ») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Al comma 2 si dispone che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resti fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. In questo stesso periodo è però consentito anche negli istituti secondari di secondo grado lo svolgimento dell'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5 regola la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. In particolare, al comma 1, si prevede che il consenso al trattamento sanitario per detti soggetti sia espresso dal loro tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4, re-

gistrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

Al comma 2 è stabilito che in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili, il personale responsabile della residenza sanitaria assistenziale (RSA) o dell'analogha struttura comunque denominata assume la funzione di amministratore di sostegno del soggetto, al solo fine della prestazione del consenso.

Il comma 3 prevede che, qualora il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, accerti che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Ai sensi del comma 4, il consenso reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente o, in mancanza di questi, del parente più prossimo entro il terzo grado, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere reso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella dei predetti familiari. In caso di rifiuto di questi ultimi, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o il suo delegato, può chiedere, con ricorso al giudice tutelare, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

Al comma 5 si dispone che, in assenza di disposizioni di volontà dell'interessato e in caso di irreperibilità o indisponibilità dei

familiari del medesimo, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dallo speciale amministratore di sostegno *ex lege* di cui al comma 2, unitamente alla relativa documentazione, è comunicato immediatamente dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato, anche attraverso posta elettronica certificata, al giudice tutelare competente per territorio, il quale, entro quarantotto ore, con proprio decreto, disposti gli eventuali accertamenti, convalida, o meno, il consenso espresso dal predetto amministratore di sostegno (comma 6). La decisione, a norma del comma 7, è comunicata entro le successive quarantotto ore all'interessato e al suo rappresentante, per mezzo di posta certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il comma 8 prevede che fino alla comunicazione del decreto di convalida il consenso prestato alla vaccinazione è inefficace, ma tuttavia (comma 9), decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto del giudice tutelare, il consenso si considera convalidato e acquista definitiva efficacia.

Il comma 10 stabilisce altresì che, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico della struttura, ovvero del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o del suo delegato, i familiari di cui al comma 3 possano ricorrere al giudice tutelare perché ordini la somministrazione del vaccino.

L'articolo 6 reca la disciplina della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », ordine pubblico e sicurezza, norme generali sull'istruzione e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) n) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 4, la materia di competenza legislativa concorrente, « istruzione » (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 gennaio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19 (C. 2835, Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Conversione del decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2847, Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2847 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2021,

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, norme generali sull'istruzione e profilassi internazionale che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) n) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 4, la materia di competenza legislativa concorrente, « istruzione » (articolo 117, terzo comma),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	120
--	-----

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRES- SIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'E- MERGENZA SANITARIA

*Martedì 12 gennaio 2021. – Coordina-
tore: LATTANZIO (PD).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle
14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Sui lavori della Commissione	121
Sulla pubblicità dei lavori	121
Audizione di Valter Caviglioni, socio della cooperativa «Il Forteto»	122
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari	122
Audizione di Sabrina Ciuco, socio della cooperativa «Il Forteto»	122
Audizione della dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.40.

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Intervengono il signor Valter Caviglioni, socio della Cooperativa «Il Forteto», il dottor Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, la signora Sabrina Ciuco, socio della Cooperativa «Il Forteto», e la dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta.

La seduta comincia alle 11.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza di oggi si è deliberato di

delegare i consulenti Alessandro Salvemini e Leonardo Bernardi, ufficiali di polizia giudiziaria, ed il dottore commercialista Michele Loizzo ad acquisire i movimenti finanziari della società la Farniola Srl nonché a richiedere notizie in merito ad eventuali ulteriori affidi a coppie funzionali presso la comunità «Il Forteto» se in essere.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappre-

sentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Valter Caviglioni, socio della cooperativa « Il Forteto ».

La PRESIDENTE introduce l'audizione del sig. Caviglioni.

Il signor CAVIGLIONI svolge il proprio intervento.

Pongono quindi quesiti il senatore FERRARA (M5S), la deputata CIAMPI (PD) e la senatrice BOTTICI (M5S); replica il signor CAVIGLIONI.

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari.

La presidente PIARULLI (M5S) avverte che si procederà all'audizione del dottor Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari.

Il dottor GRECO svolge la propria relazione.

Pone quesiti la PRESIDENTE, alla quale fornisce elementi di risposta il dottor GRECO.

Audizione di Sabrina Ciuco, socio della cooperativa « Il Forteto ».

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'audizione della signora Sabrina Ciuco.

La signora CIUCO svolge il proprio intervento.

Pongono quesiti la presidente PIARULLI (M5S), la senatrice BOTTICI (M5S) e la deputata EHM (M5S), ai quali fornisce elementi di risposta la signora CIUCO.

Audizione della dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta.

La PRESIDENTE avverte infine che si procederà all'audizione della dottoressa Gloria Marino.

La dottoressa MARINO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S) e la deputata EHM (M5S), ai quali fornisce elementi di risposta la dottoressa MARINO.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione del Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa, Roberto Tavani, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa, Roberto Tavani, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Roberto TAVANI, *Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa*, svolge una

relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mauro Antonio Donato LAUS (PD), Daniele PESCO (M5S), a più riprese, e il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (FI), a più riprese, ai quali risponde Roberto TAVANI, *Direttore Generale di Phoenix Management Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 12 gennaio 2021.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2847 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 13^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sull'iniziativa italiana connessa all'organizzazione della prossima COP26 e della COP-giovani nonché sull'operatività del network « Caschi verdi »	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, atto n. 227, di rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, e dell'Automobile Club d'Italia (ACI)	26
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti	
---	--

dell'ASSIST (Associazione nazionale atlete), dell'AIC (Associazione nazionale calciatori), di GIBA (Giocatori italiani basket associati), dell'AIP (Associazione italiana pallavolisti) e dell'AIR (Associazione italiana rugbysti)	27
Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto del Governo n. 230), di rappresentanti della Commissione nazionale atleti e della Commissione nazionale tecnici del CONI	27

COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	56
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di Alessandro Moscatelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, di Stefano D'Ambrosio, rappresentante dell'Associazione « Avvocatura in missione », dei rappresentanti del Coordinamento giovani giuristi italiani e del rappresentante del Comitato per l'esame di avvocato	58
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia	
--	--

di accesso alla professione forense, di Francesco Leone, presidente dell'Associazione dei giuristi siciliani, dei rappresentanti del Comitato No riforma forense e del rappresentante dell'Associazione Link coordinamento universitario	58
SEDE CONSULTIVA:	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	60
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione del Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del MAECI, Min. Plen. Armando Barucco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	62
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	63
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) <i>Kronos Grand Mobile High Power</i> (GM HP). Atto n. 235 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	67
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	71
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 280 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 281 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 282 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 283 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale formulata dal Relatore</i>)	76

SEDE REFERENTE:

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. C. 2844 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. C. 2845 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. C. 2786 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04737 Formentini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano.	
5-04778 Gelmini: Iniziative per garantire adeguati collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Desenzano e Milano	87
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	90
5-04962 Del Basso De Caro: Aggiudicazione di una gara di appalto per lavori nel porto di Taranto	88
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria.	
--	--

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) e dell’Associazione Trasporti (ASSTRA)	88
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)	88
Audizione di rappresentanti dell’Associazione Uniti per l’Italia Bus turistici (in videoconferenza), del Comitato Bus turistici italiani e di FAI Trasporto persone	89
AVVERTENZA	89

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05236 Rizzetto: Presunti ritardi nella definizione delle procedure per la verifica da parte dell’INPS dei requisiti dei percettori di Reddito di cittadinanza	94
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	97
5-05237 Zangrillo: Iniziative in materia di riforma del sistema dei centri per l’impiego	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-05238 Durigon: Salvaguardia dei livelli occupazionali in vista della fase <i>post</i> pandemia ...	95
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-05239 Barzotti: Iniziative per la disciplina dell’attività dei creatori di contenuti per <i>internet</i> (cd. <i>stremaer</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	102

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria	96
--	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alla X e XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	105

XIV Politiche dell’Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
---	-----

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. COM(2020)381 final. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	109
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	113
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Parere alle Commissioni X e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	118
DL 1/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2847 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XX – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	120
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Sui lavori della Commissione	121
Sulla pubblicità dei lavori	121
Audizione di Valter Caviglioni, socio della cooperativa « Il Forteto »	122
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari	122
Audizione di Sabrina Ciuco, socio della cooperativa « Il Forteto »	122
Audizione della dottoressa Gloria Marino, psicoterapeuta	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Audizione del Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa, Roberto Tavani, in merito ai modelli di <i>business</i> degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0127410